

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA
ELETTRICA SUL TERRITORIO NAZIONALE E PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE RELATIVE RISORSE SU
BASE DI MERITO ECONOMICO,
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N.79

Versione modificata con deliberazioni n. 47/04, n. 48/04, n. 71/04, n. 201/04, n. 237/04,
n. 54/05, n. 64/05, n.97/05, n.133/05, n. 161/05., n. 175/05, n. 201/05, n. 293/05, n. 299/05, n.
20/06.

PARTE I	DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 1	Definizioni	5
Articolo 2	Finalità	8
Articolo 3	Oggetto.....	9
Articolo 4	Registrazione dei contratti di compravendita.....	9
Articolo 5	Contratto per il servizio di dispacciamento.....	11
Articolo 6	Fonti della disciplina del servizio di dispacciamento.....	13
Articolo 7	Procedure per l'adozione e l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento.....	13
Articolo 8	Criteri generali per la disciplina dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento.....	13
Articolo 9	Convenzioni con il Gestore del mercato elettrico	14
Articolo 10	Classificazione delle unità di produzione e delle unità di consumo in tipologie.....	15
Articolo 11	Punti di importazione e di esportazione relativi ad una frontiera elettrica.....	16
Articolo 12	Punti di dispacciamento	16
Articolo 13	Periodo rilevante	17
Articolo 14	Energia elettrica immessa e prelevata	18
Articolo 15	Suddivisione della rete rilevante in zone.....	19
PARTE II	DISCIPLINA DEL DISPACCIAMENTO.....	20
TITOLO 1	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO.....	20
Articolo 16	Assegnazione dei diritti ad immettere e a prelevare energia elettrica	20
Articolo 17	Comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte	21
Articolo 18	Assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti di compravendita.....	22
Articolo 19	Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima	22
Articolo 20	Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento	24
Articolo 21	Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento.....	26
TITOLO 2	APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO	26
SEZIONE 1	MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL DISPACCIAMENTO	26
Articolo 22	Approvvigionamento per il tramite del mercato per il servizio di dispacciamento.....	26
Articolo 23	Approvvigionamento al di fuori del mercato	27
SEZIONE 2	RISORSE ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO.....	27
Articolo 23.1	Stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema.....	27
Articolo 23.2	Disciplina delle unità di produzione e pompaggio strategiche.....	28
Articolo 24	Unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.....	29
Articolo 25	Vincoli afferenti le unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico non ammesse alla reintegrazione dei costi	30
Articolo 26	Vincoli afferenti le unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi	31
SEZIONE 3	GESTIONE DELLE INDISPONIBILITÀ E DELLE MANUTENZIONI.....	31
Articolo 27	Indisponibilità di capacità produttiva.....	31
Articolo 28	Piani di indisponibilità delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale	32
TITOLO 3	REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E DELLE CONNESSE GARANZIE.....	32
SEZIONE 1	REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI.....	32
Articolo 29	Corrispettivi di dispacciamento.....	32
Articolo 30	Regole generali per la quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento	33

Articolo 31 Criteri generali per la quantificazione dei corrispettivi di sbilanciamento.....	33
Articolo 32 Corrispettivi di sbilanciamento effettivo.....	34
Articolo 33 Corrispettivo di non arbitraggio.....	36
Articolo 34 Corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna.....	36
Articolo 35 Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto.....	38
Articolo 36 Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento.....	39
Articolo 37 Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema.....	40
Articolo 37.1 Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna.....	40
Articolo 37.2 Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti.....	40
Articolo 37.3 Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva.....	40
SEZIONE 2 INADEMPIMENTI E GARANZIE.....	41
Articolo 38 Inadempimenti e gestione integrata delle garanzie.....	41
TITOLO 4 OBBLIGHI INFORMATIVI.....	41
Articolo 38.1 Comunicazione delle coperture.....	41
Articolo 39 Pubblicazione dell'elenco degli operatori di mercato.....	41
Articolo 40 Informazioni relative al mercato per il servizio di dispacciamento.....	42
Articolo 41 Informazioni circa lo stato del sistema elettrico.....	42
Articolo 42 Obblighi di registrazione, archiviazione e comunicazione di dati e informazioni relative alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale.....	43
TITOLO 6 DISPACCIAMENTO DELLE UNITA' DI PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE.....	43
Articolo 42.1 Ammissione degli utenti del dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento nel primo periodo di esercizio.....	43
Articolo 42.2 Ammissione degli utenti di dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento in anni successivi al primo periodo di esercizio.....	44
Articolo 42.3 Verifiche delle condizioni per il riconoscimento, sulla base di prestazioni attese, della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini del riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento nel primo periodo di esercizio o in anni successivi al primo periodo di esercizio.....	45
PARTE III AGGREGAZIONE DELLE MISURE AI FINI DEL DISPACCIAMENTO.....	46
Articolo 43 Responsabile del servizio di aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento.....	46
Articolo 44 Aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per il periodo regolatorio 2004-2007.....	47
Articolo 44.1 Aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per il periodo regolatorio 2004-2007.....	47
Articolo 45 Comunicazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento.....	48
Articolo 46 Corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni e dei prelievi.....	48
Articolo 47 Anagrafica dei punti di immissione e di prelievo.....	48
PARTE IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	49
Articolo 48 Disposizioni relative all'anno 2005.....	49
Articolo 48.1 Disposizioni relative all'anno 2006.....	49
Articolo 49 Obblighi informativi connessi alla partecipazione di Terna al mercato dell'energia.....	50
Articolo 50 Determinazione dei corrispettivi sostitutivi.....	50
Articolo 51 Determinazione del corrispettivo per l'aggregazione delle misure.....	50
Articolo 52 Remunerazione dell'attività di aggregazione prestata dalle imprese distributrici nel periodo regolatorio 2004-2007.....	51
Articolo 52.1 Partecipazione al mercato dell'energia delle unità di produzione non rilevanti.....	51
Articolo 52.2 Piattaforma per la variazione dei programmi preliminari di prelievo.....	51
Articolo 52.3 Quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento per l'anno 2006.....	52
Articolo 52.4 Disposizioni transitorie in materia di garanzie.....	52

Articolo 52.5 Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico..... 52

Articolo 52.6 Corrispettivo a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001..... 53

Articolo 53 Disposizioni finali 53

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: Testo integrato), nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **l'Acquirente unico** è il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99;
- **assegnatari di capacità di trasporto** sono i soggetti assegnatari di quote di capacità di trasporto assegnate da Terna ai sensi della deliberazione n. 269/05 ai fini dell'importazione di energia elettrica:
 - a) in esecuzione dei contratti pluriennali di importazione;
 - b) per la consegna di energia elettrica nella Repubblica di San Marino, nello Stato della Città del Vaticano-Santa Sede;
 - c) per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera;
 - d) da parte della società *Raetia Energie*.
 Sono considerati assegnatari di capacità di trasporto anche i soggetti a cui siano state allocate quote di capacità di trasporto in importazione tramite assegnazione autonoma da parte dei gestori di rete esteri.
- **contratto di compravendita** è un contratto tra operatori di mercato avente ad oggetto l'acquisto e la vendita di energia elettrica;
- **controllo degli scambi programmati** è l'insieme delle azioni di controllo di Terna, anche in cooperazione con altri gestori esteri di reti elettriche, per il controllo degli scambi di energia elettrica tra i sistemi elettrici interconnessi al sistema elettrico nazionale;
- **Disciplina del mercato** è il Testo Integrato della disciplina del mercato elettrico approvata con il decreto 19 dicembre 2003 come successivamente modificata e integrata;
- **energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03** è l'energia elettrica ritirata dal gestore di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 34/05. L'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di potenza inferiore a 10 MVA alimentate dai rifiuti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03;
- **energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04** è l'energia elettrica ritirata dal gestore di rete ai sensi del comma 41, della legge n. 239/04, secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 34/05;
- **il Gestore del sistema elettrico** è la società Gestore del sistema elettrico – GRTN SpA di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- **gestore di rete** è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi Terna e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/99;
- **il Gestore del mercato elettrico** è il soggetto di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
- **impresa distributtrice di riferimento** è l'impresa distributtrice di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera a), della deliberazione n. 118/03;

- **impresa distributrice sottesa** è l'impresa distributrice di cui all'articolo 3, comma 3.1. lettera b), della deliberazione n. 118/03;
- **insufficienza di offerta** è la condizione che si verifica qualora, in una zona, la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, è inferiore alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata, relative alla medesima zona;
- **macrozona A** è la macrozona A di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 50/05;
- **macrozona B** è la macrozona B di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 50/05;
- **macrozona C** è la macrozona C di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 50/05;
- **macrozona D** è la macrozona D di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 50/05;
- **macrozona Continente** è la macrozona costituita aggregando le macrozone A e D;
- **mercati dell'energia** sono il mercato del giorno prima ed il mercato di aggiustamento;
- **mercato elettrico** è l'insieme del mercato del giorno prima, del mercato di aggiustamento e del mercato per il servizio di dispacciamento;
- **mercato del giorno prima** è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo a quello della negoziazione;
- **mercato di aggiustamento** è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e di prelievo definiti sul mercato del giorno prima;
- **mercato per il servizio di dispacciamento** è la sede di negoziazione delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 22;
- **periodo di rientro in servizio** è il periodo, pari a tre giorni, di ripresa del funzionamento di un'unità di produzione in seguito ad un periodo di indisponibilità pari almeno a ventuno giorni;
- **prelievo residuo di area** è il prelievo residuo di area di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 118/03;
- **primo periodo di esercizio** è il periodo intercorrente tra la data di inizio del periodo di avviamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore ed il 31 dicembre dello stesso anno;
- **programma** è una quantità di energia elettrica che viene dichiarata in immissione o in prelievo da una rete con obbligo di connessione di terzi, riferita ad un periodo rilevante e ad un punto di dispacciamento;
- **programma aggiornato cumulato di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato di aggiustamento in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
- **programma aggiornato cumulato di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato di aggiustamento in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
- **programma finale cumulato di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento, il programma aggiornato cumulato di immissione, come eventualmente modificato nel mercato per il servizio di dispacciamento;
- **programma finale cumulato di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento, il programma aggiornato cumulato di prelievo, come eventualmente modificato nel mercato per il servizio di dispacciamento;
- **programma preliminare cumulato di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di

dispacciamento risultanti in esito al mercato del giorno prima in esecuzione di contratti di compravendita registrati;

- **programma preliminare cumulato di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato del giorno prima in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
- **programma vincolante modificato e corretto di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento, il programma finale cumulato di immissione, come eventualmente modificato per effetto di ordini di dispacciamento in tempo reale e dell'intervento della regolazione secondaria di potenza;
- **programma vincolante modificato di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento, il programma finale cumulato di prelievo, come eventualmente modificato per effetto di ordini di dispacciamento in tempo reale;
- **regole per il dispacciamento** sono le regole per il dispacciamento adottate da Terna ai sensi dell'articolo 7 del presente provvedimento;
- **rete rilevante** è l'insieme della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione;
- **sbilanciamento a programma** è la differenza tra i programmi di immissione ed i programmi di prelievo comunicati a Terna, in esecuzione di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte e registrato ai sensi dell'articolo 4;
- **servizio di interrompibilità del carico** è il servizio fornito dalle unità di consumo rilevanti connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite da Terna e disponibili a distacchi di carico con le modalità definite da Terna;
- **sistema delle offerte** è il sistema delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
- **sufficienza di offerta** è la condizione che si verifica qualora, in una zona, la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, è superiore alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata, relative alla medesima zona;
- **Terna** è la società Terna – Rete elettrica nazionale Spa, di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- **unità abilitata** è un'unità di produzione o di consumo rilevante che risponde ai requisiti fissati nelle regole per il dispacciamento ai fini della partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento;
- **unità di consumo rilevante** è un'unità di consumo i cui programmi di prelievo risultano rilevanti, tenendo conto della potenza disponibile della medesima e dei limiti della capacità di trasporto, ai fini della previsione da parte di Terna del fabbisogno di risorse per il dispacciamento;
- **unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili** è un'unità di produzione che utilizza l'energia solare, eolica, maremotrice, del moto ondoso, del gas di discarica, dei gas residuati dei processi di depurazione, del biogas, l'energia geotermica o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso alle unità ad acqua fluente;
- **unità di produzione CIP6/92** è un'unità di produzione che cede energia elettrica al Gestore del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
- **unità di produzione di cogenerazione** è un'unità di produzione che rispetta le condizioni della deliberazione n. 42/02;

- **unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04** è un'unità di produzione che cede energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 o del comma 41 della legge n. 239/04;
- **unità di produzione o di consumo** è un insieme di impianti elettrici, per la produzione o per il consumo di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, tali che le immissioni o i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Le unità di pompaggio sono considerate unità di produzione;
- **unità di produzione rilevante** è un'unità di produzione i cui programmi di immissione risultano rilevanti, tenendo conto della potenza nominale della medesima e dei limiti della capacità di trasporto, ai fini della previsione da parte di Terna del fabbisogno di risorse per il dispacciamento;
- **unità di produzione e pompaggio strategica** è un'unità abilitata alla fornitura dello stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema, come definito all'Articolo 23.1;
- **unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico** è un'unità di produzione o di consumo che può risultare indispensabile ai fini del dispacciamento in alcune prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico;
- **utente del dispacciamento** è il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento;

-*-

- **decreto legislativo n. 387/03** è il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- **DPCM 11 maggio 2004** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
- **legge n. 239/04** è la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- **decreto 24 ottobre 2005** è il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 24 ottobre 2005, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- **deliberazione n. 42/02** è la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 67/03** è l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 1 settembre 2003, come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 118/03** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione n. 205/04** è la deliberazione 19 novembre 2004, n. 205/04.
- **deliberazione n. 34/05** è la deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34/05 e successive modificazioni e integrazioni.
- **deliberazione n. 50/05** è la deliberazione 24 marzo 2005, n. 50/05.
- **deliberazione n. 269/05** è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2005, n. 269/05;

Articolo 2

Finalità

2.1 Con il presente provvedimento l'Autorità persegue la finalità di:

- a) assicurare l'imparzialità, la neutralità e la trasparenza del servizio di dispacciamento, erogato a tutti gli utenti delle reti con obbligo di connessione di terzi;
- b) assicurare la parità di trattamento, ai fini del dispacciamento, dei contratti di compravendita stipulati nel sistema delle offerte o al di fuori di esso;
- c) promuovere un'efficiente utilizzazione delle risorse disponibili nel sistema elettrico, attraverso il dispacciamento, che è l'attività volta ad impartire disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale delle unità di produzione, delle unità di consumo e della rete rilevante.

Articolo 3

Oggetto

- 3.1 Con il presente provvedimento viene completata la regolamentazione della funzione di esecuzione fisica dei contratti di compravendita di energia elettrica conclusi nel sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, o al di fuori del medesimo sistema, articolata nei seguenti servizi:
- a) connessione, intesa, ai fini del presente provvedimento, come, realizzazione e mantenimento del collegamento alle infrastrutture di una rete con obbligo di connessione di terzi;
 - b) trasmissione, inteso come il servizio di trasmissione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale;
 - c) distribuzione, inteso come il servizio di distribuzione esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione;
 - d) dispacciamento, inteso, ai fini del presente provvedimento, come determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, come approvvigionamento e conseguente fornitura di risorse del sistema elettrico nazionale necessarie a garantire la sicurezza dello stesso e il buon esito dei contratti, nonché come valorizzazione e regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali.
- 3.2 Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, vengono disciplinate nel presente provvedimento le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento e per l'approvvigionamento delle relative risorse, nonché per l'erogazione del servizio di aggregazione delle misure di energia elettrica ai fini della liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento.

Articolo 4

Registrazione dei contratti di compravendita

- 4.1 Ai fini della loro esecuzione fisica, i contratti di compravendita devono essere registrati presso Terna.
- 4.2 Sono legittimati a richiedere la registrazione di contratti di compravendita:
- a) gli utenti del dispacciamento, o altri soggetti da questi delegati, con riferimento ai punti di dispacciamento nella loro responsabilità, ivi inclusi i punti di dispacciamento di importazione e i punti di dispacciamento di esportazione, ad eccezione dei punti di dispacciamento per unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04;

- b) il Gestore del mercato elettrico con riferimento ai punti di dispacciamento inclusi nei contratti di compravendita di cui è controparte;
 - c) il Gestore del sistema elettrico con riferimento ai punti di dispacciamento delle unità di produzione CIP6/92;
 - d) i gestori di rete con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 che ritirano l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04.
- 4.3 I soggetti di cui al comma 4.2 possono richiedere la registrazione di contratti di compravendita solo qualora abbiano fatto preventiva istanza, e abbiano ottenuto, l'iscrizione, a cura di Terna, in un apposito registro dalla stessa tenuto.
- 4.4 I soggetti abilitati a registrare contratti di compravendita, ai fini del presente provvedimento, sono qualificati operatori di mercato. La registrazione ai fini del dispacciamento dei contratti di compravendita conclusi con il Gestore del mercato elettrico è regolata dalle convenzioni di cui all'Articolo 9.
- 4.5 La registrazione ai fini del dispacciamento dei contratti di compravendita conclusi con Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento è regolata da Terna nelle regole per il dispacciamento.
- 4.6 La registrazione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, viene richiesta tramite un modulo standard, definito da Terna, da cui debbono risultare, almeno, i seguenti elementi del contratto:
- a) l'operatore di mercato cedente e l'operatore di mercato acquirente;
 - b) la data di conclusione del contratto;
 - c) la data di inizio e la data di conclusione della fornitura.
- 4.6.1 Gli operatori di mercato acquirenti inseriti nell'elenco degli operatori ammessi al mercato elettrico di cui all'articolo 16 della Disciplina del mercato devono comunicare a Terna, se intendono avvalersi della facoltà di effettuare lo sbilanciamento a programma di cui all'articolo 17, comma 17.3.1.
- 4.7 L'operatore di mercato cedente è tenuto a inviare il modulo di cui al comma 4.6 debitamente compilato a Terna e, per conoscenza, all'operatore di mercato acquirente, nei tempi e con le modalità definite da Terna.
- 4.8 Al fine di consentire la sollecita effettuazione degli adempimenti necessari all'accesso ai servizi di trasmissione, distribuzione e di dispacciamento, Terna dà comunicazione agli operatori di mercato dell'avvenuta registrazione entro, e non oltre, cinque (5) giorni dal ricevimento e dalla positiva verifica del modulo compilato di cui al comma 4.6. Nel caso in cui entro tale termine Terna non abbia effettuato la comunicazione di cui al precedente periodo, la registrazione si intende positivamente conclusa.
- 4.9 Qualora un soggetto abbia la qualifica di operatore di mercato con riferimento sia a punti di dispacciamento per unità di produzione o di importazione che a punti di dispacciamento per unità di consumo o di esportazione e intenda destinare a qualsiasi titolo energia elettrica immessa nei primi a prelievi di energia elettrica nei secondi, il corrispondente scambio di energia è, ai fini del dispacciamento, equiparato ad un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte. L'operatore di mercato è quindi tenuto a rispettare gli

adempimenti di cui al comma 4.6, indicando nel modulo di cui al medesimo comma se stesso sia come operatore di mercato cedente che come operatore di mercato acquirente.

- 4.10 Qualora un soggetto abbia la qualifica di operatore di mercato con riferimento ad un punto di dispacciamento di esportazione o ad un punto di dispacciamento per unità di pompaggio, i contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte dal medesimo operatore che includono il predetto punto non possono includere né altri punti di dispacciamento di esportazione o punti di dispacciamento per unità di pompaggio ubicati in zone differenti da quella in cui è ubicato il predetto punto né punti di dispacciamento per unità di consumo.
- 4.11 Qualora un gestore di rete abbia la qualifica di operatore di mercato con riferimento ad un punto di dispacciamento per unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04, esso è tenuto a concludere un contratto di compravendita al di fuori del sistema delle offerte ai fini del dispacciamento dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 con l'Acquirente unico in qualità di parte acquirente.
- 4.12 In deroga a quanto stabilito al comma 4.7, l'operatore di mercato acquirente del contratto di compravendita di cui al comma 4.11 è tenuto a inviare il modulo di cui al comma 4.6 debitamente compilato a Terna e, per conoscenza, all'operatore di mercato cedente, nei tempi e con le modalità definite da Terna.

Articolo 5

Contratto per il servizio di dispacciamento

- 5.1 Sono tenuti a concludere con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento:
- a) i titolari di unità di produzione;
 - b) i titolari di unità di consumo, ad eccezione delle unità di consumo comprese nel mercato vincolato;
 - c) l'Acquirente unico, per le unità di consumo comprese nel mercato vincolato;
 - d) i titolari di punti di importazione o di punti di esportazione.
- 5.2 La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento in immissione e del contratto per il servizio di trasmissione di cui all'articolo 19 del Testo integrato è condizione necessaria per immettere energia elettrica nella rete con obbligo di connessione di terzi. La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento in prelievo e del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione è condizione necessaria per prelevare energia elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi.
- 5.2.1 Il titolare di un'unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 che intenda concludere il contratto di dispacciamento attraverso l'interposizione di un terzo deve interporre il gestore di rete che ritira l'energia ai sensi del decreto legislativo n. 387/03 o della legge n. 239/04, ovvero il Gestore del sistema elettrico nel caso sia il medesimo Gestore a ritirare l'energia. In tal caso, il gestore di rete o il Gestore del sistema elettrico deve assumere il mandato.
- 5.3 La conclusione dei contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione deve avvenire in forma scritta. L'interposizione di un terzo ai fini della conclusione dei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione e per il servizio di dispacciamento ha la forma di un mandato senza rappresentanza: in tal caso il mandatario deve essere il medesimo per i due

contratti. Questi risponde delle obbligazioni che dagli stessi contratti traggono titolo nei confronti dell'esercente il servizio di trasmissione o di distribuzione e di Terna.

- 5.4 Il contratto per il servizio di dispacciamento è unico per tutte le unità di produzione e unico per tutte le unità di consumo nella titolarità di uno stesso soggetto.
- 5.5 Entro il sest'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di efficacia, le imprese distributrici di riferimento inviano a Terna, con le modalità dalla medesima stabilite, l'elenco dei soggetti ubicati nel proprio ambito di competenza, nonché dei soggetti ubicati nell'ambito di competenza delle imprese distributrici sottese che hanno concluso un contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione. Le variazioni dell'utente del dispacciamento per uno o più punti di prelievo trattati su base oraria seguono la tempistica prevista all'articolo 9, comma 9.2, della deliberazione n. 118/03.
- 5.6 La conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento costituisce condizione necessaria per l'accesso al servizio di trasmissione di cui all'articolo 19 del Testo integrato. Terna nega la connessione alla rete dell'unità di produzione, qualora il richiedente non offra la dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento ovvero, nel caso di utenti già connessi alla rete che non abbiano fornito la suddetta dimostrazione, intima, la conclusione del contratto di dispacciamento entro cinque (5) giorni dalla notifica dell'intimazione.
- 5.6.1 La conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento costituisce condizione necessaria per l'accesso al servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica. Le imprese distributrici negano la connessione alla rete, qualora il richiedente non offra la dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento ovvero, nel caso di utenti già connessi alla rete che non abbiano fornito la suddetta dimostrazione, intimano, dandone informazione a Terna, la conclusione del contratto di dispacciamento entro cinque (5) giorni dalla notifica dell'intimazione.
- 5.6.2 L'intimazione di cui ai commi 5.6 e 5.6.1 contiene l'avvertenza che la mancata conclusione del contratto di dispacciamento comporterà la disconnessione dell'utente senza ulteriore preavviso. Scaduto tale termine si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto di trasmissione o di distribuzione in essere e alla disconnessione dell'utente. L'esercente il servizio comunica tempestivamente a Terna e all'Autorità l'avvenuta disconnessione.
- 5.7 *Soppresso*
- 5.8 Qualora le imprese distributrici non adempiano agli obblighi di cui al presente articolo, Terna ne dà comunicazione all'Autorità, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
- 5.9 Qualora un'impresa distributtrice non adempia agli obblighi di cui al presente articolo, la medesima impresa risponde in solido verso Terna delle obbligazioni sorte in conseguenza della erogazione del servizio di dispacciamento nei confronti dell'utente del trasporto che non abbia concluso il contratto di dispacciamento.
- 5.10 *Soppresso*

Articolo 6

Fonti della disciplina del servizio di dispacciamento

- 6.1 Le condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di dispacciamento sono disciplinate dal presente provvedimento e, in coerenza con le disposizioni nello stesso contenute, dalle regole adottate da Terna ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n.79/99.
- 6.2 *Soppresso*
- 6.3 Le regole per il dispacciamento, nonché le successive revisioni delle stesse, sono adottate da Terna in esito alla procedura disciplinata all'articolo 7.
- 6.4 *Soppresso*
- 6.5 Qualora nell'applicazione della disciplina di cui al comma 6.1 insorgano controversie, l'Autorità, su concorde richiesta degli interessati, svolge funzioni di conciliazione e di arbitrato.

Articolo 7

Procedure per l'adozione e l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento

- 7.1 Terna, in esito alla consultazione dei soggetti interessati, sottopone all'Autorità per l'approvazione, pubblicandolo nel proprio sito *internet* unitamente alle osservazioni ricevute lo schema di regole per il dispacciamento ovvero dei successivi aggiornamenti, unitamente a:
- relazioni tecniche che illustrino le motivazioni poste alla base delle soluzioni previste;
 - la documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento per la predisposizione delle regole per il dispacciamento o degli eventuali aggiornamenti;
 - le eventuali osservazioni dei soggetti interessati.
- 7.2 L'Autorità si pronuncia sullo schema entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento del medesimo. Trascorso inutilmente tale termine, lo schema si intende approvato.
- 7.3 Le regole per il dispacciamento approvate ai sensi dei commi precedenti entrano in vigore con decorrenza dalla pubblicazione che Terna effettua nel proprio sito *internet* entro e non oltre cinque (5) giorni successivi a quello di notifica dell'approvazione o di formazione del silenzio-assenso.
- 7.4 Terna rivede, periodicamente, anche su richiesta dei soggetti interessati, le regole per il dispacciamento al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche, di mercato e di modifiche normative.

Articolo 8

Criteri generali per la disciplina dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento

- 8.1 Le unità di produzione e di consumo rilevanti devono dotarsi dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione delle medesime unità nei sistemi di controllo di Terna, secondo le modalità e con i tempi previsti nelle regole per il dispacciamento.

- 8.2 Ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, Terna definisce nelle regole per il dispacciamento, in maniera obiettiva, trasparente, non discriminatoria e conforme ai criteri di cui al presente provvedimento:
- a) le tipologie di risorse di cui deve approvvigionarsi per il servizio di dispacciamento, avendo cura di non includere in una stessa tipologia, indipendentemente degli algoritmi di calcolo utilizzati per approvvigionare i relativi fabbisogni di cui alla lettera b), risorse che non risultano fra loro sostituibili ai fini della risoluzione di una data problematica di riserva;
 - b) le modalità di determinazione del fabbisogno di ciascuna delle risorse di cui alla precedente lettera a) sulla base delle proprie previsioni di domanda;
 - c) le caratteristiche tecniche degli impianti, delle apparecchiature e dei dispositivi delle unità di produzione e delle unità di consumo rilevanti per l'abilitazione alla fornitura delle risorse di cui alla lettera a), tenendo conto di quanto previsto nelle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
 - d) le modalità di verifica e controllo della costituzione e del mantenimento delle caratteristiche tecniche di cui alla precedente lettera c), ai fini dell'utilizzo delle citate risorse;
 - e) le modalità tecniche, economiche e procedurali che Terna è tenuta a seguire nell'approvvigionamento e nell'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a), in applicazione del Titolo 2;
 - f) le modalità di determinazione della potenza disponibile di cui all'Articolo 22, comma 22.3.
- 8.3 Nell'ambito degli algoritmi di selezione delle offerte nel mercato per il servizio di dispacciamento Terna definisce, nelle regole per il dispacciamento, e utilizza modelli di rete e procedure che consentano una rappresentazione il più possibile accurata delle interazioni tra le immissioni e i prelievi di energia elettrica ed i flussi di potenza ad essi corrispondenti sulla rete rilevante, nonché dei parametri tecnici di funzionamento delle unità di produzione abilitate e delle unità di consumo abilitate.
- 8.4 Gli algoritmi, modelli di rete e procedure di cui al comma 8.3 prevedono la rappresentazione esplicita delle interdipendenze tra le immissioni e i prelievi in ciascun nodo della rete rilevante e i flussi di potenza su tutti gli elementi della medesima rete, ed utilizzano le migliori tecniche e i più adeguati strumenti di ottimizzazione allo stato dell'arte.

Articolo 9

Convenzioni con il Gestore del mercato elettrico

- 9.1 Terna e il Gestore del mercato elettrico attraverso una o più convenzioni disciplinano tra l'altro:
- a) l'affidamento al Gestore del mercato elettrico delle offerte per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui al successivo Articolo 22;
 - b) la registrazione nell'ambito del servizio di dispacciamento dei contratti di compravendita conclusi nel sistema delle offerte;
 - c) la liquidazione, la fatturazione e la regolazione delle partite economiche relative al mercato per il servizio di dispacciamento;
 - d) le modalità per lo scambio tra il Gestore del mercato elettrico e Terna delle informazioni, rilevanti ai fini del dispacciamento, relative ai programmi di immissione e di prelievo relativi ai contratti di compravendita;

- e) l'accesso da parte del Gestore del mercato elettrico alle informazioni contenute nel registro delle unità di produzione e nel registro delle unità di consumo essenziali ai fini dello svolgimento delle attività del medesimo Gestore del mercato;
- f) la regolazione dei corrispettivi di cui all'articolo 14, comma 14.8, della deliberazione n. 50/05 dovuti al Gestore del mercato elettrico per lo svolgimento delle attività funzionali al monitoraggio, svolto dall'Autorità, del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica.

9.2 Gli schemi delle convenzioni di cui al precedente comma 9.1 ed i relativi aggiornamenti debbono essere inviati, anteriormente alla sottoscrizione, all'Autorità. La Direzione Energia Elettrica dell'Autorità verifica la conformità degli schemi entro trenta (30) giorni dal ricevimento dei medesimi. Trascorso inutilmente tale termine, gli schemi si intendono positivamente verificati.

Articolo 10

Classificazione delle unità di produzione e delle unità di consumo in tipologie

- 10.1 Ai fini del presente provvedimento le unità di produzione rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:
- a) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, ad eccezione delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - b) unità di produzione di cogenerazione;
 - c) unità di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;
 - c1) unità di produzione e pompaggio strategiche;
 - d) unità di produzione CIP6/92, ad eccezione delle unità di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - e) unità di produzione alimentate esclusivamente da combustibili fossili di provenienza nazionale;
 - f) unità di pompaggio diverse da quelle di cui alle lettere c), c1) ed e);
 - g) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - h) unità di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - i) unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04;
 - j) unità di produzione diverse da quelle di cui alle lettere da a) a i) del presente comma.
- 10.2 Ai fini del presente provvedimento le unità di produzione non rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:
- a) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, ad eccezione delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - b) unità di produzione di cogenerazione;
 - c) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - d) unità di produzione CIP6/92, ad eccezione delle unità di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - e) unità di produzione alimentate esclusivamente da combustibili fossili di provenienza nazionale;
 - f) unità di pompaggio diverse da quelle di cui alla lettera d);
 - g) unità di produzione diverse da quelle di cui alle precedenti lettere da a) a f) e alle successive lettere da h) a i) del presente comma;
 - h) unità di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - i) unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04;

10.3 Ai fini del presente provvedimento le unità di consumo sono classificate nelle seguenti tipologie:

- a) unità di consumo rilevanti;
- b) unità di consumo non rilevanti.

10.4 *Soppresso.*

Articolo 11

Punti di importazione e di esportazione relativi ad una frontiera elettrica

11.1 Il punto di importazione relativo ad una frontiera elettrica:

- a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è un punto virtuale sulla rete di trasmissione nazionale localizzato nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica;
- b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, è l'insieme dei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica importata.

11.2 Il punto di esportazione relativo ad una frontiera elettrica:

- a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è un punto virtuale sulla rete di trasmissione nazionale localizzato nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica;
- b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, è l'insieme dei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera prelevata l'energia elettrica esportata.

Articolo 12

Punti di dispacciamento

12.1 Punto di dispacciamento per unità di produzione è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento. Tale punto è l'insieme di uno o più punti di immissione che siano contestualmente:

- a) relativi a unità di produzione della stessa tipologia, ai sensi dell'articolo 10;
- b) localizzati in un'unica zona;
- c) inclusi nei contratti per il servizio di trasporto conclusi, anche con diverse imprese distributrici, dal medesimo utente del dispacciamento, che è anche utente del trasporto.

12.2 Il punto di dispacciamento per unità di produzione può includere altresì, nei casi e con le modalità definite da Terna nelle regole di dispacciamento, i punti di prelievo esclusivamente asserviti al funzionamento delle relative unità di produzione.

12.3 L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unità di produzione rilevanti è definito da Terna nelle regole per il dispacciamento.

12.4 L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti, ad eccezione delle unità di produzione di cui all'Articolo 10, comma 10.2, lettera i), è l'insieme di tutti i punti di immissione che rispondono ai requisiti di cui al comma 12.1.

- 12.4.1 L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 è l'insieme di tutti i punti di immissione relativi a unità di produzione di cui all'Articolo 10, comma 10.2, lettera i) localizzati in un'unica zona.
- 12.5 Punto di dispacciamento per unità di consumo è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento.
- 12.5.1 Il punto di dispacciamento per unità di consumo non comprese nel mercato vincolato è l'insieme di uno o più punti di prelievo che siano contemporaneamente:
- a) relativi a unità di consumo della stessa tipologia, ai sensi dell'Articolo 10;
 - b) localizzati in un'unica zona;
 - c) inclusi nei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione conclusi, anche con diverse imprese distributrici, da un utente del dispacciamento, che è anche utente del servizio di trasmissione e di distribuzione.
- 12.5.2 Il punto di dispacciamento per unità di consumo comprese nel mercato vincolato è l'insieme di tutti i punti di prelievo con le seguenti caratteristiche:
- a) localizzati in un'unica zona;
 - b) inclusi nei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione conclusi, anche con diverse imprese distributrici, dai clienti del mercato vincolato.
- 12.6 L'insieme dei punti di prelievo inclusi nel punto di dispacciamento per unità di consumo rilevanti è definito da Terna nelle regole per il dispacciamento.
- 12.7 L'insieme dei punti di prelievo inclusi nel punto di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti è l'insieme di tutti i punti di prelievo che rispondono ai requisiti di cui al comma 12.1.
- 12.8 Punto di dispacciamento di importazione è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento. Tale punto è l'insieme di uno o più punti di importazione relativi ad un'unica frontiera elettrica.
- 12.9 Punto di dispacciamento di esportazione è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento. Tale punto è l'insieme di uno o più punti di esportazione relativi ad un'unica frontiera elettrica.

Articolo 13

Periodo rilevante

- 13.1 Periodo rilevante è il periodo di tempo in relazione al quale un utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere o prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento.
- 13.2 Il periodo rilevante per le unità di produzione e di consumo è pari all'ora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 13.3.
- 13.3 Per le unità di produzione abilitate e le unità di consumo abilitate Terna può definire nelle regole per il dispacciamento un periodo rilevante di durata inferiore all'ora.

Articolo 14

Energia elettrica immessa e prelevata

- 14.1 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento in un periodo rilevante è pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti di immissione appartenenti al predetto punto di dispacciamento.
- 14.2 L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento in un periodo rilevante è pari alla somma dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo appartenenti al predetto punto di dispacciamento.
- 14.3 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento o prelevata da un punto di dispacciamento, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 14.4 e 14.5, è calcolata dal responsabile del servizio di aggregazione delle misure di cui all'articolo 43.
- 14.4 L'energia elettrica immessa in un punto di importazione relativa ad una frontiera elettrica:
- a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari agli scambi programmati da Terna in importazione con riferimento al medesimo punto, in applicazione del Regolamento di cui all'Articolo 18 della deliberazione n. 269/05;
 - b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica destinata all'importazione.
- 14.5 L'energia elettrica prelevata in un punto di esportazione relativa ad una frontiera elettrica:
- a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari agli scambi programmati da Terna in esportazione con riferimento al medesimo punto, in applicazione del Regolamento di cui all'Articolo 18 della deliberazione n. 269/05;
 - b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari all'energia elettrica esportata attraverso la medesima frontiera elettrica e destinata al consumo nei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante.
- 14.6 Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 14.1 e 14.2:
- a) l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione è aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 1 del Testo integrato;
 - b) l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante nei punti di prelievo trattati su base oraria è aumentata di un fattore per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 1 del Testo integrato.
- 14.7 L'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante in un punto di immissione non trattato su base oraria è determinata assumendo, in tutte le ore del periodo temporale rispetto al quale viene determinato il prelievo residuo d'area, il profilo di cui all'articolo 4, comma 4.2, lettera b), della deliberazione n. 118/03.

- 14.8 I punti di immissione non trattati su base oraria sono i punti di immissione relativi ad unità di produzione con potenza nominale non superiore a 250 kW. Sono trattati su base oraria i punti di immissione relativi ad altre unità di produzione.
- 14.9 L'utente del dispacciamento titolare di unità di produzione con potenza nominale non superiore a 250 kW ha facoltà di chiedere a Terna il trattamento su base oraria dei relativi punti di immissione a condizione che i medesimi siano dotati di misuratore orario, secondo modalità definite nelle regole per il dispacciamento.
- 14.10 L'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante in un punto di prelievo non trattato su base oraria è determinata ai sensi della deliberazione n. 118/03.
- 14.11 I punti di prelievo non trattati su base oraria sono definiti ai sensi della deliberazione n. 118/03. Sono trattati su base oraria tutti gli altri punti di prelievo.
- 14.12 Nel caso di prelievi di energia elettrica in una rete interna di utenza o da una linea diretta cui è connessa un'unità di produzione CIP6/92, si intende prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla differenza, se positiva, tra la produzione netta dell'unità di produzione CIP6/92 e l'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi.
- 14.13 Nel caso di immissioni di energia elettrica in una rete interna di utenza o in una linea diretta cui è connessa un'unità di produzione CIP6/92, si intende immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla differenza, se positiva, tra l'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi e la produzione netta dell'unità di produzione CIP6/92.
- 14.14 *Soppresso.*

Articolo 15

Suddivisione della rete rilevante in zone

- 15.1 Terna suddivide la rete rilevante in un numero limitato di zone per periodi di durata non inferiore a tre anni. In tale occasione e in seguito, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla decorrenza di detto periodo, Terna definisce e propone all'Autorità per l'approvazione la suddivisione della rete rilevante in zone in modo che, sulla base delle informazioni disponibili al momento della definizione:
- a) la capacità di trasporto tra le zone deve risultare inadeguata all'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle situazioni di funzionamento ritenute più frequenti, sulla base delle previsioni degli esiti del mercato elettrico formulate da Terna;
 - b) l'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo non deve dare luogo a congestioni all'interno di ciascuna zona nelle prevedibili situazioni di funzionamento;
 - c) la dislocazione delle immissioni e dei prelievi, anche potenziali, all'interno di ciascuna zona non abbia significativa influenza sulla capacità di trasporto tra le zone.
- 15.2 Le proposte di cui al precedente comma 15.1 sono corredate, pena l'inammissibilità, da informazioni circa le ipotesi ed i criteri utilizzati per la suddivisione della rete rilevante in zone e per la determinazione dei limiti di trasporto. Le informazioni comprendono almeno:

- a) la descrizione di situazioni caratteristiche di funzionamento del sistema elettrico, con possibili schemi di rete rilevante anche in relazione ai piani di indisponibilità programmata degli elementi di rete;
- b) la valutazione quantitativa dell'impatto di variazioni incrementali, anche potenziali, nelle immissioni o nei prelievi all'interno della zona sull'utilizzo della capacità di trasporto tra le zone nelle situazioni di funzionamento di cui alla precedente lettera a);
- c) il modello e le ipotesi utilizzate da Terna per la previsione dell'esito del mercato e dei corrispondenti flussi sulla rete rilevante.

15.3 L'Autorità si pronuncia sulle proposte presentate ai sensi dei commi precedenti entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine la proposta si intende approvata. Terna trasmette le determinazioni relative alla suddivisione in zone della rete rilevante, come approvate dall'Autorità, al Ministro delle attività produttive.

PARTE II DISCIPLINA DEL DISPACCIAMENTO

TITOLO 1 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

Articolo 16

Assegnazione dei diritti ad immettere e a prelevare energia elettrica

- 16.1 L'utente del dispacciamento ha il diritto ed assume l'impegno vincolante di immettere o di prelevare nelle/dalle reti con obbligo di connessione di terzi l'energia elettrica indicata nei programmi di immissione o di prelievo comunicati a Terna in esecuzione dei contratti di compravendita registrati presso Terna ai sensi del dell'articolo 4.
- 16.2 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento:
- a) in eccesso rispetto al relativo programma vincolante modificato e corretto di immissione comunicato a Terna in esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi dell'articolo 4, è considerata ceduta dall'utente del dispacciamento a Terna nell'ambito del dispacciamento;
 - b) in difetto rispetto al relativo programma vincolante modificato e corretto di immissione comunicato a Terna in esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi dell'articolo 4, è considerata ceduta da Terna all'utente del dispacciamento nell'ambito del dispacciamento.
- 16.3 L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento:
- a) in eccesso rispetto al relativo programma vincolante modificato di prelievo comunicato a Terna in esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi dell'articolo 4, è considerata ceduta da Terna all'utente del dispacciamento nell'ambito del servizio di dispacciamento;
 - b) in difetto rispetto al relativo programma vincolante modificato di prelievo comunicato a Terna in esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi dell'articolo 4, è considerata ceduta dall'utente del dispacciamento a Terna nell'ambito del servizio di dispacciamento.

- 16.3.1 Gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili sono tenuti a definire i programmi di immissione utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dalle medesime unità, in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia, e previdenza.
- 16.3.2 Terna segnala all'Autorità significativi e reiterati scostamenti dall'applicazione dei principi enunciati al comma precedente, per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza.

Articolo 17

Comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte

- 17.1 Gli operatori di mercato che hanno registrato, ai sensi dell'articolo 4, contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte comunicano a Terna i programmi di immissione ed i programmi di prelievo in esecuzione dei suddetti contratti.
- 17.2 La comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte e registrato ai sensi del precedente articolo 4, può aver luogo separatamente per l'operatore di mercato cedente e per l'operatore di mercato acquirente e deve essere effettuata con almeno 3 ore di anticipo rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima.
- 17.2.1 La comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte di cui all'articolo 4, comma 4.11, deve essere effettuata dall'Acquirente unico, nei termini di cui al comma 17.2. Ai fini di tale comunicazione, i programmi di immissione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte di cui all'articolo 4, comma 4.11, sono aggregati per punto di dispacciamento.
- 17.3 Fatto salvo quanto previsto al comma 17.3.1, in ciascun periodo rilevante, i programmi di prelievo comunicati dall'operatore di mercato acquirente devono essere uguali, in valore assoluto, ai programmi di immissione comunicati dall'operatore di mercato cedente.
- 17.3.1 Gli operatori di mercato inseriti nell'elenco degli operatori ammessi al mercato elettrico di cui all'articolo 16 della Disciplina del mercato che hanno inviato a Terna la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4.6.1, possono presentare, in esecuzione di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte e registrato ai sensi del precedente articolo 4, programmi di prelievo inferiori, in valore assoluto, ai programmi di immissione comunicati in esecuzione del medesimo contratto.
- 17.3.2 Con riferimento ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte che includono in prelievo punti di dispacciamento di esportazione o per unità di pompaggio non è consentito avvalersi della facoltà di effettuare lo sbilanciamento a programma di cui al comma 17.3.1.
- 17.4 Nel caso in cui non sia stata esercitata la facoltà di effettuare lo sbilanciamento a programma, Terna verifica il rispetto del requisito di cui al precedente comma 17.3. Qualora tale requisito non sia rispettato, Terna procede al bilanciamento dei programmi riducendo il programma maggiore in valore assoluto. Terna comunica i programmi risultanti a seguito delle modifiche apportate agli operatori di mercato.
- 17.5 Nel caso in cui la comunicazione di cui al comma 17.2 sia effettuata con almeno 6 ore di anticipo rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte nel mercato del giorno

prima e il requisito di cui al precedente comma 17.3 non sia rispettato, Terna dà comunicazione del mancato rispetto all'operatore di mercato cedente e all'operatore di mercato acquirente, affinché possano, entro il termine di cui al comma 17.2, provvedere alle correzioni necessarie.

17.5.1 Nel caso in cui sia stata esercitata la facoltà di effettuare lo sbilanciamento a programma ed i programmi di prelievo comunicati ai sensi del comma 17.1 in esecuzione di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte e registrato ai sensi del precedente articolo 4, risultino, in valore assoluto, minori dei programmi di immissione comunicati dall'operatore di mercato cedente del medesimo contratto:

- a) non si applicano le disposizioni di cui ai commi 17.3, 17.4, 17.5;
- b) in ciascun periodo rilevante, la differenza tra i programmi di immissione e i programmi di prelievo è considerata come una vendita al Gestore del mercato elettrico effettuata nel mercato del giorno prima dall'operatore di mercato acquirente, valorizzata al prezzo di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c).

17.6 I programmi di immissione e di prelievo relativi a punti di dispacciamento di importazione e di esportazione sono definiti in applicazione della deliberazione n. 269/05.

17.7 *Soppresso*

Articolo 18

Assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti di compravendita

18.1 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi dell'articolo 4 sono assegnati nel mercato elettrico contestualmente ai diritti ad immettere ed a prelevare energia elettrica.

18.2 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di cui al comma 18.1, Terna si attiene ai criteri di cui agli articoli da 19 a 21.

Articolo 19

Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima

19.1 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima sono assegnati dal Gestore del mercato elettrico per conto di Terna contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita nel suddetto mercato e conformemente ai criteri del presente articolo.

19.2 Terna comunica al Gestore del mercato elettrico entro il termine di presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima:

- a) i limiti ammissibili di trasporto tra le zone per ciascun periodo rilevante;
- b) i programmi di immissione e di prelievo dei contratti di compravendita registrati e conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

19.3 Il Gestore del mercato elettrico individua le offerte accettate e i corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che:

- a) il valore netto delle transazioni sia massimo, compatibilmente con il rispetto dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone di cui al comma 19.2, lettera a), a condizione che l'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate;
- b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona, salvo quanto previsto alla successiva lettera c), sia pari al minimo costo del soddisfacimento di un incremento unitario del prelievo di energia elettrica nella zona, compatibilmente con il rispetto dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone di cui al comma 19.2, lettera a);
- c) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata relativamente ai punti di dispacciamento per unità di consumo appartenenti alle zone geografiche sia unico e in particolare sia pari alla media dei prezzi di cui alla precedente lettera b), ponderati per le quantità di energia specificate nelle offerte di acquisto riferite ai punti di dispacciamento per unità di consumo appartenenti alle relative zone;
- d) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta è non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b);
- e) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta è non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera c) o, per le offerte di acquisto relative ai punti di dispacciamento per unità di produzione e ai punti di dispacciamento per unità di consumo localizzati in zone virtuali, al prezzo di cui alla precedente lettera b).

19.4 Ai fini di quanto previsto dal comma 19.3, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita.

19.5 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, del calcolo del valore netto delle transazioni e della determinazione del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 19.3, lettera c), i programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 19.2, lettera b), sono assimilati rispettivamente ad offerte di vendita a prezzo nullo e ad offerte di acquisto senza indicazione di prezzo.

19.6 In presenza di più offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorità:

- a) le offerte di vendita delle unità essenziali ai fini della sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'articolo 25, e le offerte di vendita delle unità di produzione e pompaggio strategiche;
- b) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- c) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b);
- d) le offerte di vendita delle unità di produzione di cogenerazione;
- e) le offerte di vendita delle unità di produzione CIP6/92 e delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04;
- f) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata;
- g) *Soppressa*;
- h) le altre offerte di vendita.

19.7 Qualora un'offerta di vendita rientri in più di una delle categorie di cui al comma 19.6, la medesima offerta è inserita nella categoria con livello di priorità maggiore.

- 19.7.1 Ai fini dell'assegnazione delle priorità di cui al comma 19.6, nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui al medesimo comma 19.6, le offerte di vendita relative ai programmi di immissione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte hanno priorità rispetto alle altre offerte.
- 19.8 L'operatore di mercato cedente versa a Terna se negativo o riceve da quest'ultima se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'articolo 35 Articolo 35, comma 35.2.
- 19.9 Il Gestore del mercato elettrico versa a Terna se negativo, o riceve da quest'ultima se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'Articolo 35, comma 35.3.
- 19.10 In esito al mercato del giorno prima, il Gestore del mercato elettrico determina i programmi preliminari cumulati di immissione e di prelievo per punto di dispacciamento e li comunica a Terna e agli utenti del dispacciamento dei rispettivi punti.
- 19.11 In esito al mercato del giorno prima, Terna comunica agli operatori di mercato di cui al comma all'articolo 4, comma 4.6 il programma preliminare di immissione e di prelievo come eventualmente modificati al termine del mercato del giorno prima.
- 19.12 Qualora, in applicazione del comma 19.6, con riferimento ad un periodo rilevante un programma di immissione di cui al comma 19.2, lettera b), sia accettato parzialmente nel mercato del giorno prima, l'operatore di mercato cedente deve riconoscere a Terna un importo pari al prodotto tra il prezzo di cui al precedente comma 19.3, lettera c), e la differenza tra il programma di immissione presentato ed il programma di immissione accettato nel medesimo periodo rilevante.
- 19.13 Qualora, in applicazione del comma 19.6, con riferimento ad un periodo rilevante un programma di prelievo di cui al comma 19.2, lettera b), sia accettato parzialmente nel mercato del giorno prima, l'operatore di mercato acquirente deve ricevere da Terna un importo pari al prodotto tra il prezzo di cui al precedente comma 19.3, lettera c), e la differenza tra il programma di prelievo presentato ed il programma di prelievo accettato nel medesimo periodo rilevante.
- 19.14 Entro i termini stabiliti dal testo integrato della disciplina del mercato elettrico per la regolazione dei pagamenti, Terna versa al Gestore del mercato elettrico gli importi di cui al precedente comma 19.12.

Articolo 20

Criteria di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento

- 20.1 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento sono assegnati dal Gestore del mercato elettrico per conto del Gestore della rete contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita nel suddetto mercato e conformemente ai criteri di cui al presente articolo.
- 20.2 Terna comunica al Gestore del mercato elettrico, entro il termine di presentazione delle offerte nel mercato di aggiustamento, i margini residui di scambio di energia elettrica rispetto

ai limiti ammissibili di trasporto tra le zone in ciascun periodo rilevante, risultanti in esito al mercato del giorno prima.

- 20.3 Il Gestore del mercato elettrico accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato di aggiustamento nel rispetto dei margini residui di scambio di energia tra le zone cui al comma 20.1, con l'obiettivo di massimizzare il valore netto delle transazioni.
- 20.4 Ai fini di quanto previsto dal comma 20.2, per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita.
- 20.5 Il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta o acquistata nel mercato di aggiustamento è unico per tutte le offerte di vendita o di acquisto accettate relative a punti di dispacciamento per unità di produzione o di consumo i cui corrispondenti punti di dispacciamento sono localizzati nella medesima zona.
- 20.6 In presenza di più offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorità:
- a) le offerte di vendita delle unità essenziali ai fini della sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'articolo 25, e le offerte di vendita delle unità di produzione e pompaggio strategiche;
 - b) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - c) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b);
 - d) le offerte di vendita delle unità di produzione di cogenerazione;
 - e) le offerte di vendita delle unità di produzione CIP6/92 e delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04;
 - f) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata;
 - g) le altre offerte di vendita.
- 20.7 Qualora un'offerta di vendita rientri in più di una delle categorie di cui al comma 20.6, la medesima offerta è inserita nella categoria con livello di priorità maggiore.
- 20.8 All'interno di ciascuna categoria di offerte di cui al comma 20.6 hanno priorità le offerte bilanciate.
- 20.9 Ai fini di quanto previsto dal comma 20.8, per offerte bilanciate si intendono offerte di vendita a prezzo nullo e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, identificate attraverso il medesimo codice alfanumerico, per le quali le rispettive quantità si equilibrano, purché relative a punti di dispacciamento localizzati nella stessa zona.
- 20.10 Il Gestore del mercato elettrico versa a Terna se negativo, o riceve da quest'ultima se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'Articolo 35, comma 35.4.

20.11 In esito al mercato di aggiustamento, il Gestore del mercato elettrico determina i programmi aggiornati cumulati di immissione e di prelievo per punto di dispacciamento e li comunica a Terna e agli utenti del dispacciamento.

Articolo 21

Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento

- 21.1 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento sono assegnati da Terna contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita presentate nel suddetto mercato.
- 21.2 Terna accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato per il servizio di dispacciamento secondo i criteri di cui all'Articolo 22.
- 21.3 Terna comunica al Gestore del mercato elettrico le offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento.
- 21.4 In esito al mercato per il servizio di dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico comunica i programmi finali cumulati di immissione e di prelievo agli utenti del dispacciamento.

TITOLO 2

APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

SEZIONE 1

MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL DISPACCIAMENTO

Articolo 22

Approvvigionamento per il tramite del mercato per il servizio di dispacciamento

- 22.1 Terna si approvvigiona, attraverso l'apposito mercato per il servizio di dispacciamento, sulla base di proprie previsioni di fabbisogno, delle risorse necessarie a:
- a) gestire le congestioni della rete rilevante;
 - b) predisporre adeguata capacità di riserva;
 - c) garantire l'equilibrio tra immissioni e prelievi anche in tempo reale.
- 22.2 Terna organizza il mercato per il servizio di dispacciamento di cui al precedente comma 22.1, articolandolo in più segmenti, in coerenza con i seguenti obiettivi e criteri:
- a) minimizzare gli oneri e massimizzare i proventi conseguenti alle attività di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, sulla base degli algoritmi, dei modelli di rete e delle procedure definite ai sensi dell'articolo 8, comma 8.2, tenendo conto delle caratteristiche dinamiche dell'unità di produzione o di consumo abilitate;
 - b) offrire ai partecipanti al mercato un segnale trasparente del valore economico delle risorse necessarie per il sistema elettrico, differenziandolo in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema;

- c) permettere ai partecipanti al mercato, attraverso un'opportuna definizione delle tipologie di risorse, dei meccanismi di mercato e del formato delle offerte di acquisto e di vendita, di formulare offerte che riflettano la struttura dei costi;
- d) consentire l'identificazione dei costi di approvvigionamento imputabili alle varie tipologie di risorse, dando separata evidenza alle offerte accettate ai fini dell'approvvigionamento delle medesime.

22.3 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione abilitata deve rendere disponibile a Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento tutta la potenza disponibile dell'unità di produzione.

Articolo 23

Approvvigionamento al di fuori del mercato

- 23.1 Le regole per il dispacciamento definiscono modalità e condizioni per l'approvvigionamento al di fuori del mercato di cui all'Articolo 22, da parte di Terna, delle risorse per il dispacciamento non negoziabili in detto mercato e che gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione devono obbligatoriamente fornire a Terna.
- 23.2 Le regole per il dispacciamento devono disciplinare altresì gli obblighi gli utenti del dispacciamento di unità di produzione abilitate in merito all'esecuzione di azioni di rifiuto di carico e alla partecipazione delle medesime unità al ripristino del servizio elettrico in seguito ad interruzioni parziali o totali del medesimo servizio, dalla fase di rilancio di tensione alla fase di ripresa totale del servizio.
- 23.3 Gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione con caratteristiche tecniche non adeguate alla fornitura di una o più risorse di cui ai commi 23.1 e 23.2 devono corrispondere a Terna il corrispettivo sostitutivo per la risorsa non fornita, determinato dall'Autorità ai sensi del successivo Articolo 50.

SEZIONE 2

RISORSE ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO

Articolo 23.1

Stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema

- 23.1.1 Fra le tipologie di risorse definite ai sensi dell'Articolo 8, comma 8.2, lettera a) Terna include una tipologia di risorsa, denominata "stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema", finalizzata alla risoluzione delle problematiche seguenti:
- a) gestione delle esigenze di bilanciamento tra immissioni e prelievi derivanti dall'attuazione dei raccordi tra i programmi di immissione e di prelievo del giorno attuale e del giorno successivo;
 - b) la gestione di pronunciati gradienti di carico nella transizione da ore di basso carico ad ore di alto carico;
 - c) il supporto di adeguati livelli minimi di produzione nelle ore di basso carico, coerentemente coi minimi tecnici di produzione delle unità termoelettriche, al fine di assicurare il mantenimento in servizio di un numero di unità termoelettriche sufficiente alla gestione in sicurezza del sistema durante le ore di alto carico.

- 23.1.2 Le unità abilitate alla fornitura dello stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema sono esclusivamente le unità di produzione e pompaggio in possesso dei requisiti richiesti da Terna.
- 23.1.3 Con cadenza annuale, Terna determina l'ammontare di capacità di produzione e pompaggio che, nel corso dell'anno solare successivo, Terna prevede risulti indispensabile ai fini della risoluzione delle problematiche di cui al comma 23.1.1 rispettivamente per la macrozona B, la macrozona C e la macrozona Continente.
- 23.1.4 Un utente del dispacciamento titolare di unità di produzione e di pompaggio abilitate allo stoccaggio è ritenuto indispensabile ai fini dell'approvvigionamento da parte di Terna di stoccaggio per la sicurezza del sistema in una delle macrozone di cui al comma 23.1.3, quando risulta positiva la differenza fra l'ammontare di capacità di cui al comma 23.1.3 riferito alla medesima macrozona e la capacità complessiva delle unità di produzione e di pompaggio abilitate allo stoccaggio nella titolarità di altri utenti del dispacciamento ubicate nella medesima macrozona. Tale differenza positiva è definita capacità di produzione e pompaggio strategica.
- 23.1.5 L'utente del dispacciamento di cui al comma 23.1.4 identifica le unità di produzione e pompaggio nella sua titolarità da includere nell'elenco di cui al comma 23.1.6 in modo tale che la somma delle capacità di produzione e pompaggio delle predette unità risulti maggiore o uguale alla capacità di produzione e pompaggio strategica di cui al comma 23.1.4.
- 23.1.6 Entro il 30 settembre di ciascun anno, Terna predispose e pubblica nel proprio sito internet, l'elenco delle unità di produzione e pompaggio strategiche valido per l'anno solare successivo, identificate nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
- 23.1.7 Terna invia all'Autorità, contestualmente alla pubblicazione, l'elenco di cui al comma 23.1.6 corredato di una relazione che specifichi:
- a) la metodologia seguita per rappresentare e analizzare le problematiche elencate al comma 23.1.1;
 - b) la metodologia seguita per calcolare l'ammontare di cui al comma 23.1.3;
 - c) gli utenti del dispacciamento ritenuti indispensabili ai sensi del precedente comma 23.1.4 in ciascuna macrozona;
 - d) le caratteristiche di ciascuna unità iscritta nell'elenco di cui al comma 23.1.6 nonché l'entità dello stoccaggio per la sicurezza del sistema che tale unità sarà prevedibilmente tenuta a fornire nelle diverse ore dell'anno.

Articolo 23.2

Disciplina delle unità di produzione e pompaggio strategiche

- 23.2.1 La disciplina di cui ai successivi commi è applicabile dall'1 febbraio 2006.
- 23.2.2 Le unità di produzione e pompaggio strategiche sono offerte dall'utente del dispacciamento esclusivamente nel mercato del giorno prima, nel mercato di aggiustamento e nel mercato per il servizio di dispacciamento per quantità definite da Terna e comunicate da Terna all'utente del dispacciamento entro i termini di chiusura dei rispettivi mercati.
- 23.2.3 Nel definire le quantità di cui al comma 23.2.2 Terna opera, nel rispetto di criteri di efficienza ed economicità, con l'obiettivo di ottimizzare la programmazione delle suddette

unità in funzione del profilo di carico atteso nel mercato elettrico, nel rispetto dei vincoli di esercizio afferenti le suddette unità, nonché dei vincoli di sicurezza del sistema.

- 23.2.4 Le quantità da offrire in vendita definite ai sensi del comma 23.2.2 per il mercato del giorno prima e per il mercato di aggiustamento sono offerte dall'utente del dispacciamento ad un prezzo pari a zero. Le quantità da offrire in acquisto definite ai sensi del comma 23.2.2 per il mercato del giorno prima e per il mercato di aggiustamento sono offerte dall'utente del dispacciamento senza indicazione di prezzo.
- 23.2.5 In ciascun giorno e per ciascuna fascia oraria definita da Terna nelle regole di dispacciamento ai fini della presentazione delle offerte sul mercato per il servizio di dispacciamento, i prezzi delle offerte presentate dall'utente del dispacciamento per ciascuna unità di produzione e pompaggio strategica sono posti pari:
- a) se in vendita, al prezzo massimo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzata l'unità di produzione e pompaggio strategica rilevato nella predetta fascia oraria del medesimo giorno;
 - b) se in acquisto, al prezzo minimo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzata l'unità di produzione e pompaggio strategica rilevato nella predetta fascia oraria del medesimo giorno.
- 23.2.6 L'Autorità quantifica, entro un periodo di novanta (90) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 23.1.6 ed a seguito di uno specifico processo di consultazione preliminare alle decisioni della medesima Autorità, l'ammontare dei costi riconosciuti per ciascuna unità di produzione e pompaggio strategica. I costi riconosciuti sono quantificati dall'Autorità in coerenza con le metodologie già in uso per il riconoscimento dei costi medi di produzione in regime amministrato, tenendo conto del costo del capitale tipico di un'attività di generazione di energia elettrica soggetta a regolamentazione.
- 23.2.7 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza Terna paga all'utente del dispacciamento titolare di un'unità di produzione e di pompaggio strategica, se negativo, o incassa dal medesimo utente del dispacciamento, se positivo, un corrispettivo pari, in ciascun mese, alla differenza fra i ricavi di competenza del mese conseguiti dall'utente del dispacciamento per la cessione dell'energia elettrica prodotta dalla medesima unità e i costi riconosciuti di cui al comma 23.2.6 attribuiti al mese applicando il criterio pro-rata giorno.
- 23.2.8 Qualora, in un dato giorno, una o più unità di produzione e pompaggio strategiche nella titolarità dell'utente del dispacciamento dovessero risultare indisponibili per manutenzioni programmate o guasti accidentali, il medesimo utente è tenuto, limitatamente a quel giorno e alla capacità di produzione e pompaggio nella sua disponibilità, a fornire a Terna altre unità di produzione e pompaggio nella sua titolarità non iscritte nell'elenco di cui al comma 23.1.6 fino a concorrenza di una capacità di produzione e pompaggio complessiva equivalente a quella che risulta indisponibile per manutenzioni programmate o guasti accidentali.

Articolo 24

Unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico

- 24.1 Terna predispose e pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno solare successivo, formato secondo i criteri definiti nelle regole per il dispacciamento.

- 24.2 Terna invia all’Autorità, contestualmente alla pubblicazione, l’elenco di cui al comma 24.1 corredato di una relazione che, per ciascuna unità, indichi:
- a) le ragioni per cui l’unità è stata inclusa nell’elenco;
 - b) il periodo dell’anno e le condizioni in cui Terna prevede che l’unità sarà indispensabile per la gestione delle congestioni, per la riserva e per la regolazione della tensione;
 - c) una stima del probabile utilizzo dell’unità nei periodi in cui tale unità può risultare indispensabile per la sicurezza del sistema elettrico.
- 24.3 Terna invia agli utenti del dispacciamento delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, contestualmente alla pubblicazione, la relazione di cui al comma 24.2 per la parte relativa alle unità di cui sono titolari.
- 24.4 Terna, qualora modifiche rilevanti del sistema elettrico lo rendano necessario, aggiorna l’elenco di cui al comma 24.1 prima dello scadere dei dodici mesi di validità del medesimo, dandone comunicazione all’Autorità e agli utenti del dispacciamento delle unità interessate, secondo le modalità previste al presente articolo. L’aggiornamento dell’elenco non comporta la proroga del periodo di validità del medesimo.
- 24.5 L’utente del dispacciamento di un’unità di produzione essenziale per la sicurezza può chiedere all’Autorità, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 24.3, l’ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell’elenco. Tale richiesta deve essere accompagnata da una relazione tecnica che descriva i costi di produzione e le potenzialità reddituali dell’unità, anche in considerazione delle previsioni di utilizzo formulate da Terna nella relazione di cui al comma 24.2. La richiesta si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro trenta (30) giorni dal ricevimento.
- 24.6 L’utente del dispacciamento di un’unità di produzione ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione deve conformarsi ai vincoli stabiliti dall’articolo 26 ed ha diritto a ricevere da Terna il corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione di cui al comma 24.7.
- 24.7 L’Autorità determina un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all’unità ed i ricavi da essa conseguiti dal momento dell’inserimento dell’elenco fino alla scadenza del termine di validità dell’elenco medesimo.

Articolo 25

Vincoli afferenti le unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico non ammesse alla reintegrazione dei costi

- 25.1 Terna comunica, 12 ore prima del termine di chiusura del mercato del giorno prima, all’utente del dispacciamento delle unità di produzione o di consumo incluse nell’elenco di cui all’articolo 24, comma 24.1 i periodi rilevanti del giorno di calendario successivo nelle quali la medesima unità è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema.
- 25.2 Per ciascuna unità inclusa nell’elenco di cui all’articolo 24, al comma 24.1, nei periodi rilevanti del giorno comunicati da Terna ai sensi del precedente comma 25.1, l’utente del dispacciamento presenta offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna.

- 25.3 Il prezzo unitario delle offerte di vendita definite ai sensi del precedente comma 25.2 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento è pari a zero.
- 25.4 Le offerte di acquisto definite ai sensi del precedente comma 25.2 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento sono senza indicazione di prezzo.
- 25.5 Il prezzo unitario delle offerte definite ai sensi del precedente comma 25.2 nel mercato per il servizio di dispacciamento è pari, in ciascun periodo rilevante, al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzata l'unità.
- 25.6 Terna riconosce all'utente del dispacciamento di ciascuna delle unità di produzione essenziali per la sicurezza del sistema un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto all'unità definito dall'Autorità e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima applicata al programma finale cumulato.

Articolo 26

Vincoli afferenti le unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi

- 26.1 L'utente del dispacciamento di un'unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico deve formulare offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna. Terna può richiedere che l'utente del dispacciamento di un'unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico non formuli alcuna offerta.
- 26.2 Nelle ore in cui l'unità è ritenuta indispensabile per la sicurezza le offerte presentate dall'utente del dispacciamento sono formulate secondo quanto previsto all'articolo 25, commi da 25.3 a 25.5.
- 26.3 Nelle ore in cui l'unità non è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema le medesime offerte sono formulate con un prezzo unitario pari al costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 25, comma 25.6. Terna può richiedere che le offerte di cui al primo periodo siano formulate con un prezzo unitario pari a zero.

SEZIONE 3

GESTIONE DELLE INDISPONIBILITÀ E DELLE MANUTENZIONI

Articolo 27

Indisponibilità di capacità produttiva

- 27.1 Con cadenza annuale, per l'anno successivo, Terna definisce e pubblica i livelli di disponibilità di capacità produttiva richiesti per ciascun periodo rilevante dell'anno seguente sulla base di proprie previsioni dell'andamento della richiesta di energia elettrica nel territorio nazionale e dello stato di funzionamento della rete rilevante.

- 27.2 Gli utenti del dispacciamento presentano a Terna, con cadenza annuale e secondo modalità definite da Terna nelle regole per il dispacciamento, i piani di manutenzione delle unità di produzione. Terna verifica la compatibilità dei piani di manutenzione delle unità di produzione e della rete rilevante con i livelli di disponibilità di capacità produttiva di cui al precedente comma 27.1 e con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; qualora riscontri incompatibilità Terna modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi.
- 27.3 I piani di manutenzione possono essere aggiornati in corso d'anno secondo modalità definite da Terna nelle regole per il dispacciamento.
- 27.4 Terna pone in essere procedure per la verifica ed il controllo dell'effettiva indisponibilità delle unità abilitate nei casi di dichiarazioni di fermata accidentale.

Articolo 28

Piani di indisponibilità delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale

- 28.1 I gestori delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale predispongono ed inviano a Terna, con cadenza annuale e secondo modalità definite da Terna nelle regole per il dispacciamento, i piani di indisponibilità degli elementi delle reti di rispettiva competenza e appartenenti alla rete rilevante. Qualora i piani di indisponibilità proposti non risultino compatibili con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, Terna modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi.
- 28.2 I piani di manutenzione possono essere aggiornati in corso d'anno secondo modalità definite da Terna nelle regole per il dispacciamento.

TITOLO 3

REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E DELLE CONNESSE GARANZIE

SEZIONE 1

REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Articolo 29

Corrispettivi di dispacciamento

- 29.1 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento:
- a) paga a Terna se negativi, ovvero riceve da Terna se positivi, i corrispettivi di sbilanciamento di cui all'Articolo 32 relativi ai punti di dispacciamento nella sua responsabilità, ad eccezione dei punti di dispacciamento delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04;
 - b) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità abilitate paga a Terna il corrispettivo per mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di cui all'Articolo 34;
 - c) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo, paga a Terna se negativi, ovvero riceve da Terna se positivi, il corrispettivo di non arbitraggio di cui

all'Articolo 33, commi 33.4 e 33.5, ed il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 36;

- d) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo, paga a Terna i corrispettivi di cui agli articoli da 37 a 37.4.

29.2 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore del mercato elettrico paga a Terna se negativo, ovvero riceve da Terna se positivo:

- a) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima di cui all'Articolo 35, comma 35.3;
- b) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento di cui all'Articolo 35, comma 35.4;
- c) il corrispettivo di non arbitraggio di cui all'Articolo 33, comma 33.3.

29.3 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, gli operatori di mercato cedenti pagano a Terna se negativo, ovvero ricevono da Terna se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima di cui all'Articolo 35, commi 35.2, 35.2.1 e 35.2.2.

29.4 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'operatore di mercato acquirente paga a Terna se negativi, ovvero riceve da Terna se positivi, i corrispettivi di sbilanciamento di cui all'Articolo 32, comma 32.4.1, relativi ai punti di dispacciamento delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04.

Articolo 30

Regole generali per la quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento

30.1 Ai fini del calcolo dei corrispettivi di dispacciamento di cui ai successivi articoli da 31 a 37.3, si adottano le seguenti convenzioni:

- a) le quantità delle offerte di vendita accettate nel mercato elettrico, i programmi di immissione e le immissioni effettive di energia elettrica sono contabilizzati con segno algebrico positivo;
- b) le quantità delle offerte di acquisto accettate nel mercato elettrico, i programmi di prelievo e i prelievi effettivi di energia elettrica sono contabilizzati con segno algebrico negativo, come uscite di energia elettrica dal sistema elettrico nazionale.

Articolo 31

Criteri generali per la quantificazione dei corrispettivi di sbilanciamento

31.1 Gli sbilanciamenti sono calcolati per punto di dispacciamento e per periodo rilevante.

31.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di produzione lo sbilanciamento effettivo è pari alla differenza tra l'energia elettrica immessa nel punto di dispacciamento nel periodo rilevante e il programma vincolante modificato e corretto di immissione relativo al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante.

31.3 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo lo sbilanciamento effettivo è pari alla differenza tra l'energia elettrica prelevata nel punto di dispacciamento nel periodo rilevante e il programma vincolante modificato di prelievo relativo al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante.

- 31.4 Nel caso in cui lo sbilanciamento effettivo per un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia negativo, l'utente del dispacciamento paga a Terna un corrispettivo di sbilanciamento per l'energia elettrica acquistata nell'ambito del servizio di dispacciamento.
- 31.5 Nel caso in cui lo sbilanciamento effettivo per un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia positivo, l'utente del dispacciamento incassa da Terna un corrispettivo di sbilanciamento per l'energia elettrica venduta nell'ambito del servizio di dispacciamento.
- 31.6 I corrispettivi unitari di sbilanciamento effettivo, determinati ai sensi del successivo Articolo 32:
- a) dipendono dal segno dello sbilanciamento relativo al singolo punto di dispacciamento in rapporto al segno dello sbilanciamento aggregato zonale della zona in cui tale punto è localizzato;
 - b) sono strutturati in maniera tale da assicurare a Terna la copertura dei costi di acquisto e vendita di energia elettrica ai fini del dispacciamento e da evitare che un utente del dispacciamento tragga profitto dalla violazione dei programmi vincolanti modificati afferenti ai punti di dispacciamento di cui è responsabile.
- 31.7 Ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento effettivo di cui al successivo Articolo 32, per sbilanciamento aggregato zonale si intende la somma algebrica degli sbilanciamenti registrati in tutti i punti di dispacciamento localizzati nella stessa zona.

Articolo 32

Corrispettivi di sbilanciamento effettivo

- 32.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola, per ciascun punto di dispacciamento relativo ad unità di produzione rilevanti, per ciascun punto di dispacciamento relativo ad unità di consumo rilevanti, per ciascun punto di dispacciamento di importazione e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione un corrispettivo di sbilanciamento effettivo pari al prodotto tra lo sbilanciamento effettivo relativo al medesimo punto di dispacciamento e:
- a) il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 32.2, nel caso di sbilanciamento effettivo positivo;
 - b) il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 32.3, nel caso di sbilanciamento effettivo negativo.
- 32.1.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola, per ciascun punto di dispacciamento relativo ad unità di produzione non rilevanti e per ciascun punto di dispacciamento relativo ad unità di prelievo non rilevanti, un corrispettivo di sbilanciamento effettivo pari al prodotto tra lo sbilanciamento effettivo relativo al medesimo punto di dispacciamento e il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 32.3.1.
- 32.2 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi positivi di cui al precedente comma 32.1, lettera a), è pari:
- a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al valore minimo tra:
 - i) il prezzo più basso tra quelli delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e

- ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella medesima zona;
- b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.

32.3 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi negativi di cui al precedente comma 32.1, lettera b), è pari:

- a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;
- b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al valore massimo tra:
 - i) il prezzo più alto tra quelli delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e
 - ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo rilevante, nella medesima zona.

32.3.1 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi di cui al precedente comma 32.1.1 è pari:

- a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al valore minimo tra:
 - i) il prezzo medio delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantità, in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e
 - ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella medesima zona;
- b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al valore massimo tra:
 - i) il prezzo medio delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantità, in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e
 - ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo rilevante, nella medesima zona.

32.4 Per i punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, nonché per i punti di dispacciamento di importazione o di esportazione relativi a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante e nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.

32.4.1 Per i punti di dispacciamento per unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di acquisto dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante.

- 32.5 Durante il periodo di rientro in servizio, per i punti di dispacciamento per unità di produzione rilevanti interessate dal rientro in servizio, il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento. Nel periodo di rientro in servizio le unità di produzione abilitate sono interdette dalla partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento.

Articolo 33

Corrispettivo di non arbitraggio

- 33.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola il corrispettivo di non arbitraggio pari, per ciascun periodo rilevante, alla differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 19.3, lettera c), e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima di cui al comma 19.3, lettera b), della zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
- 33.2 Per ciascuna vendita o acquisto nel mercato di aggiustamento relativa a un punto di dispacciamento per unità di consumo, l'operatore di mercato che ha presentato l'offerta paga al Gestore del mercato elettrico, se negativo, o riceve dal medesimo Gestore, se positivo, un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 33.1 e il quantitativo di energia elettrica venduto o acquistato.
- 33.3 Il Gestore del mercato elettrico paga a Terna, se negativo, o riceve da Terna, se positivo, un ammontare pari alla somma dei corrispettivi di cui al comma 33.2.
- 33.4 Per ciascuna vendita o acquisto nel mercato per il servizio di dispacciamento relativa a un punto di dispacciamento per unità di consumo, l'utente del dispacciamento che ha presentato l'offerta paga a Terna, se negativo, o riceve da Terna, se positivo, un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 33.1 e il quantitativo di energia elettrica venduto o acquistato.
- 33.5 Per lo sbilanciamento relativo a un punto di dispacciamento per unità di consumo, l'utente del dispacciamento paga a Terna, se negativo, o riceve da Terna, se positivo, un corrispettivo di non arbitraggio pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 33.1 e lo sbilanciamento.

Articolo 34

Corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna

- 34.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante e ai soli punti di dispacciamento per unità abilitate, il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna determinato ai sensi del presente articolo.
- 34.2 Il corrispettivo di cui al presente articolo è definito al fine di evitare che l'utente del dispacciamento possa trarre profitto dal mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti di Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento. Tale eventualità si concretizza nei periodi rilevanti in cui ricorrono le seguenti condizioni:

- a) Terna ha accettato una o più offerte di vendita relative a un punto di dispacciamento per unità abilitata e;
- b) lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo;
- c) lo sbilanciamento del medesimo punto di dispacciamento è negativo;
- d) in un dato periodo rilevante, Terna ha accettato una o più offerte di acquisto relative a un punto di dispacciamento per unità abilitata e;
- e) lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo;
- f) lo sbilanciamento del medesimo punto di dispacciamento è positivo.

34.3 Il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è pari al prodotto tra la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento cui al comma 34.6 e il corrispettivo unitario di cui al comma 34.9.

34.4 Il corrispettivo di cui al comma 34.3 si applica solo nel caso in cui lo sbilanciamento del punto di dispacciamento è di segno opposto allo sbilanciamento aggregato zonale.

34.5 Ai fini della determinazione della quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, Terna ordina, con riferimento a ciascun punto di dispacciamento e a ciascun periodo rilevante:

- a) le offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento per valori decrescenti rispetto al prezzo;
- b) le offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento per valori crescenti rispetto al prezzo.

34.6 Per ciascuna offerta accettata e ordinata ai sensi del precedente comma la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è pari al minor valore tra:

- a) il valore assoluto della quantità dell'offerta accettata e
- b) il valore assoluto della somma tra lo sbilanciamento del punto di dispacciamento a cui l'offerta si riferisce e le quantità delle offerte accettate che la precedono nell'ordine di cui al comma 34.5.

34.7 Con riferimento a ciascuna offerta di vendita accettata, qualora la somma di cui al precedente comma 34.6, lettera b), sia maggiore o uguale a zero la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è zero.

34.8 Con riferimento a ciascuna offerta di acquisto accettata, qualora la somma di cui al precedente comma 34.6, lettera b), sia minore o uguale a zero la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è zero.

34.9 Il corrispettivo unitario di mancato rispetto di un ordine di dispacciamento è pari:

- a) con riferimento ad un'offerta di vendita, alla differenza fra il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e il prezzo dell'offerta di vendita accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento per il medesimo punto di dispacciamento;
- b) con riferimento ad un'offerta di acquisto, alla differenza tra il prezzo dell'offerta di acquisto accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento per il punto di dispacciamento e il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il medesimo punto di dispacciamento.

Articolo 35

Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto

- 35.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima a carico degli operatori di mercato cedenti che hanno registrato, ai sensi dell'articolo 4, contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e del Gestore del mercato elettrico, determinato ai sensi, rispettivamente, dei commi da 35.2 a 35.2.2 e del comma 35.3.
- 35.2 Per i contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte che includono punti di dispacciamento per unità di consumo, il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico dell'operatore di mercato cedente è pari alla differenza tra i seguenti elementi:
- a) il prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi dell'Articolo 17, come eventualmente modificato al termine del mercato del giorno prima, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera b), nella zona in cui è ubicato tale punto;
 - b) il prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi dell'Articolo 17, come eventualmente modificato al termine del mercato del giorno prima, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c).
- 35.2.1 Per i contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte che includono punti di esportazione o punti di dispacciamento per unità di pompaggio, il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico dell'operatore di mercato cedente è pari alla differenza tra i seguenti elementi:
- a) il prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi dell'Articolo 17, come eventualmente modificato al termine del mercato del giorno prima, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera b), nella zona in cui è ubicato tale punto;
 - b) il prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi dell'Articolo 17, come eventualmente modificato al termine del mercato del giorno prima, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera b), nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento per unità di esportazione o per unità di pompaggio.
- 35.2.2 Per i contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte che includono punti di dispacciamento per unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04, il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico dell'operatore di mercato cedente è calcolato secondo le modalità previste all'articolo 7 della deliberazione n. 34/05.
- 35.3 Il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico del Gestore del mercato elettrico è pari alla somma dei seguenti elementi:
- a) il prodotto tra le quantità delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima, al netto delle vendite di cui all'Articolo 17, comma 17.5.1, lettera b), e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'Articolo 19, comma 19.3, lettera b), nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento a cui l'offerta si riferisce;

- b) il prodotto tra le quantità delle offerte di acquisto accettate nel mercato del giorno prima relativamente a punti di dispacciamento per unità di consumo e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'Articolo 19, comma 19.3, lettera c);
- c) il prodotto tra le quantità delle offerte di acquisto accettate nel mercato del giorno prima relativamente a punti di dispacciamento per unità di esportazione o per unità di pompaggio e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'Articolo 19, comma 19.3, lettera b), nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento a cui l'offerta si riferisce;
- d) il prodotto tra le quantità delle vendite di cui all'articolo 17, comma 17.5.1, lettera b), e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'Articolo 19, comma 19.3, lettera c).

35.4 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento, a carico Gestore del mercato elettrico, pari alla somma dei seguenti elementi:

- a) il prodotto tra le quantità delle offerte di vendita accettate nel mercato di aggiustamento e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato di aggiustamento nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento a cui l'offerta si riferisce;
- b) il prodotto tra le quantità delle offerte di acquisto accettate nel mercato di aggiustamento e il prezzo dell'energia elettrica acquistata nel mercato di aggiustamento nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento a cui l'offerta si riferisce.

Articolo 36

Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento

36.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna calcola la somma fra:

- a) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati nel mese precedente per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'Articolo 32, dei corrispettivi di non arbitraggio di cui all'Articolo 33 e dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna di cui all'Articolo 34;
- b) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna nel mese precedente nel mercato per il servizio di dispacciamento, di cui all'Articolo 22, e nell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento al di fuori del mercato di cui all'articolo Articolo 23;
- c) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna nel secondo mese precedente per il servizio di aggregazione delle misure di cui ai commi 43.6 e 46.2 relativamente al corrispettivo CAP_D.

36.2 Il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento è pari al rapporto fra:

- a) la somma della differenza di cui al comma 36.1 e il gettito calcolato da Terna ai sensi dell'articolo 7, comma 7.4, secondo periodo, della deliberazione n. 205/04;
- b) l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento.

36.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 36.1, Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 36.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.

Articolo 37

Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema

- 37.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola il corrispettivo unitario a copertura dei costi connessi alla remunerazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di cui all'Articolo 25 e a copertura dei costi connessi alla remunerazione delle unità di produzione e pompaggio strategiche di cui all'Articolo 23.2 come rapporto tra i medesimi costi e l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento.
- 37.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 37.1, Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema, pari al prodotto tra:
- la somma del corrispettivo unitario di cui al comma 37.1 e del corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'articolo 26, riportato nella tabella 7 allegata al presente provvedimento;
 - l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.

Articolo 37.1

Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna

- 37.1.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativi all'attività di dispacciamento, nonché dei costi di Terna e del Gestore del mercato elettrico relativi alle attività funzionali al monitoraggio di cui alla deliberazione n. 50/05, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di 0,01 centesimi di euro/kWh e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.

Articolo 37.2

Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti

- 37.2.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento ad esclusione dell'Acquirente unico, il corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 37.2.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.
- 37.2.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti sono fissati come indicato nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.

Articolo 37.3

Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva

- 37.3.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 37.3.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.

37.3.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva sono fissati come indicato nella tabella 2 allegata al presente provvedimento.

**SEZIONE 2
INADEMPIMENTI E GARANZIE**

Articolo 38

Inadempimenti e gestione integrata delle garanzie

- 38.1 Nel caso di mancato pagamento dei corrispettivi di dispacciamento per almeno due mensilità, anche non consecutive, il contratto di dispacciamento si risolve di diritto.
- 38.2 L'Autorità disciplina con successivo provvedimento un sistema di garanzie delle obbligazioni pecuniarie che traggono titolo dal contratto per il servizio di dispacciamento estendibile, al fine del contenimento degli oneri a carico dell'utenza, alle obbligazioni assunte nel sistema delle offerte nel caso di contestuale operatività di entrambi i mercati.

**TITOLO 4
OBBLIGHI INFORMATIVI**

Articolo 38.1

Comunicazione delle coperture

- 38.1.1 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unità di produzione e gli operatori di mercato di punti di dispacciamento di importazione dichiarano al Gestore del mercato elettrico, secondo le modalità e con le forme dallo stesso definite, le quantità oggetto dei contratti dagli stessi conclusi i cui corrispettivi siano rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel sistema delle offerte, ovvero dei contratti a questi connessi o conseguenti.
- 38.1.2 Il Gestore del mercato elettrico elabora i dati relativi ai contratti comunicati da ciascun operatore, per periodo rilevante e, ove possibile, per zona. Le elaborazioni di cui al presente comma vengono effettuate anche con riferimento ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.
- 38.1.3 I dati ricevuti ai sensi del comma 38.1.2 sono resi accessibili all'Autorità tramite modalità telematiche.

Articolo 39

Pubblicazione dell'elenco degli operatori di mercato

- 39.1 Il Gestore del mercato elettrico pubblica nel proprio sito internet l'elenco degli operatori di mercato iscritti nel registro di cui all'Articolo 4, comma 4.3, dando separata evidenza agli operatori di mercato per l'immissione e agli operatori di mercato per il prelievo di energia elettrica.

Articolo 40

Informazioni relative al mercato per il servizio di dispacciamento

- 40.1 Terna, prima dell'entrata in operatività del mercato per il servizio di dispacciamento, predispone e pubblica nel proprio sito internet un documento che descrive gli algoritmi, i modelli di rete e le procedure utilizzate per la selezione delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento.
- 40.2 Terna, il giorno successivo a quello di competenza, pubblica nel proprio sito internet, per ciascuna zona e per ciascuna periodo rilevante, i seguenti dati e informazioni:
- a) il numero di offerte di acquisto e di vendita ricevute e il numero di offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - b) le quantità complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - c) i flussi di energia tra le zone risultanti in esecuzione dei programmi finali cumulati;
 - d) il valore medio orario dei prezzi delle offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - e) il prezzo dell'offerta di acquisto accettata a prezzo più basso e il prezzo dell'offerta di vendita accettata a prezzo più alto nel mercato per il servizio di dispacciamento.

Articolo 41

Informazioni circa lo stato del sistema elettrico

- 41.1 Entro il 30 settembre di ciascun anno Terna elabora e pubblica sul proprio sito internet una previsione, riferita all'anno solare successivo, dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati per i diversi periodi dell'anno. Terna provvede periodicamente all'aggiornamento di detta previsione tenendo conto delle informazioni che si rendono disponibili.
- 41.1.1 Entro il 30 settembre di ciascun anno Terna elabora e pubblica sul proprio sito internet una previsione, riferita a ciascuna ora dell'anno solare successivo:
- a) della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale;
 - b) della distribuzione percentuale tra le zone della domanda di cui alla precedente lettera a).
- Terna provvede periodicamente all'aggiornamento di dette previsioni tenendo conto delle informazioni che si rendono disponibili e pubblica una relazione tecnica contenente la descrizione delle ipotesi, della metodologia e dei criteri utilizzati.
- 41.2 Con almeno 24 ore di anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte sul mercato del giorno prima, Terna definisce e pubblica, per il giorno successivo, i valori dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati nei diversi periodi rilevanti.
- 41.3 Contemporaneamente alla pubblicazione dei valori limite di trasporto tra le zone di cui ai precedenti commi 41.1 e 41.2, Terna pubblica le ipotesi utilizzate per la loro determinazione.
- 41.4 Terna elabora e pubblica, entro il 30 settembre di ogni anno, la previsione della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale a valere per un periodo non inferiore ai sei anni successivi, tenendo anche conto della previsione della domanda di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 79/99, nonché le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione della previsione.

41.5 Terna contestualmente alla previsione di cui al precedente comma, pubblica, con riferimento al medesimo periodo, una valutazione della capacità di produzione complessivamente necessaria alla copertura della domanda prevista a garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico e degli approvvigionamenti, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro delle attività produttive di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, nonché i criteri, le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione di detta valutazione.

Articolo 42

Obblighi di registrazione, archiviazione e comunicazione di dati e informazioni relative alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale

42.1 Per ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale inclusa nell'elenco di cui all'Articolo 24, Terna registra e archivia per un periodo di 24 mesi i seguenti dati e informazioni:

- a) i periodi rilevanti dell'anno comunicati da Terna ai sensi dell'Articolo 25 comma 25.1;
- b) per ciascuno dei periodi rilevanti di cui al precedente articolo 25, comma 25.1, la motivazione a supporto della comunicazione a supporto del medesimo comma;
- c) la produzione netta immessa in rete dall'unità di produzione in ciascun periodo rilevante dell'anno;
- d) i programmi finali al quarto d'ora dell'unità di produzione in ciascun periodo rilevante dell'anno;
- e) i periodi di indisponibilità programmata ed accidentale nell'anno dell'unità di produzione.

TITOLO 6

DISPACCIAMENTO DELLE UNITA' DI PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE

Articolo 42.1

Ammissione degli utenti del dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento nel primo periodo di esercizio

42.1.1 L'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore che intende beneficiare, nel corso del primo periodo di esercizio, della priorità di dispacciamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, ne fa richiesta al Gestore del sistema elettrico e, a tal fine, trasmette al medesimo Gestore nonché all'Autorità:

- a) la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati di progetto e degli esiti dei collaudi, la medesima unità di produzione è in grado di verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02;
- b) le informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d) ed f), della medesima deliberazione;
- c) la data di inizio del periodo di avviamento, a partire dalla quale intende avvalersi della priorità di dispacciamento.

42.1.2 Il Gestore del sistema elettrico verifica la documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 42.1.1 e comunica a Terna, all'utente del dispacciamento, nonché all'Autorità, gli esiti della verifica entro 15 giorni dal ricevimento della medesima richiesta; decorso

inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta e il Gestore del sistema elettrico ne dà comunicazione a Terna. La priorità di dispacciamento è riconosciuta all'unità di produzione a decorrere dalla data di inizio del periodo di avviamento fino al termine del primo periodo di esercizio, fatto salvo quanto disposto al comma 42.1.3 e al comma 42.3.1.

42.1.3 I soggetti per i quali è stata accolta la richiesta di cui al comma 42.1.1 sono tenuti a comunicare immediatamente all'Autorità e al Gestore del sistema elettrico l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unità di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02. Dal giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di cui al presente comma, Terna, su indicazione del Gestore del sistema elettrico, non riconosce la priorità di dispacciamento fino al termine del primo periodo di esercizio.

Articolo 42.2

Ammissione degli utenti di dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento in anni successivi al primo periodo di esercizio

42.2.1 L'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore che beneficia della priorità di dispacciamento sulla base dei dati di esercizio riferiti all'anno solare precedente, come comunicati al Gestore del sistema elettrico entro il 31 marzo dell'anno in corso, che, per cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore non risulti in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02 per l'anno in corso, può trasmettere al Gestore del sistema elettrico e all'Autorità una dichiarazione contenente tutti gli elementi che attestano l'eccezionalità e l'imprevedibilità di dette cause, entro 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi. Dal giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di cui al presente comma, Terna, su indicazione del Gestore del sistema elettrico non riconosce la priorità di dispacciamento fino al termine dell'anno in corso.

42.2.2 I soggetti di cui ai commi 42.2.1 e 42.1.3 che intendono beneficiare, nel corso dell'anno successivo, della priorità di dispacciamento ne fanno richiesta al Gestore del sistema elettrico e, a tal fine, trasmettono al medesimo Gestore, nonché all'Autorità, la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati attesi per l'anno successivo, la medesima unità di produzione è in grado di verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02, ivi incluse le informazioni di cui all'articolo 4 della medesima deliberazione.

42.2.3 Il Gestore del sistema elettrico verifica la dichiarazione di cui al comma 42.2.1 e la documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 42.2.2 e comunica a Terna, all'utente del dispacciamento, nonché all'Autorità, gli esiti della verifica entro 15 giorni dal ricevimento della medesima richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta e il Gestore del sistema elettrico ne dà comunicazione a Terna. La priorità di dispacciamento è riconosciuta all'unità di produzione a decorrere dall'inizio dell'anno successivo alla richiesta e fino al termine dell'anno medesimo, fatto salvo quanto disposto al comma 42.2.4 e al comma 42.3.1.

42.2.4 I soggetti per i quali è stata accolta la richiesta di cui al comma 42.2.3 sono tenuti a comunicare immediatamente all'Autorità e al Gestore del sistema elettrico l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unità di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02. Dal giorno

successivo al ricevimento della dichiarazione di cui al presente comma, Terna, su indicazione del Gestore del sistema elettrico, non riconosce la priorità di dispacciamento fino al termine dell'anno in corso e il beneficio di cui al comma 42.2.2 non può essere ulteriormente richiesto per l'anno successivo.

Articolo 42.3

Verifiche delle condizioni per il riconoscimento, sulla base di prestazioni attese, della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini del riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento nel primo periodo di esercizio o in anni successivi al primo periodo di esercizio

- 42.3.1 L'Autorità verifica attraverso sopralluoghi e ispezioni, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi della deliberazione n. 60/04, la veridicità delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 42.1.1 e del comma 42.2.2. Qualora la verifica dia esito negativo, la priorità di dispacciamento riconosciuta a seguito della richiesta di cui al comma 42.1.1 e al comma 42.2.2 viene meno a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione dell'esito della verifica.
- 42.3.2 Con riferimento alle unità di produzione che abbiano beneficiato del riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento sulla base delle prestazioni attese, ai sensi dell'articolo 42.1 e dell'articolo 42.2, la dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, della deliberazione n. 42/02 deve essere resa entro il 15 gennaio e trasmessa anche all'Autorità. L'Autorità verifica l'effettivo raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02.
- 42.3.3 Qualora le verifiche di cui ai commi 42.3.1 e 42.3.2 diano esito negativo, l'utente del dispacciamento, relativamente all'unità di produzione per la quale si è avvalso senza titolo della priorità di dispacciamento, riconosce a Terna un corrispettivo di dispacciamento pari al prodotto tra le quantità di energia elettrica ceduta nel mercato del giorno prima e tramite contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al precedente Articolo 19, comma 19.3, lettera c). Tale corrispettivo è dovuto limitatamente a ciascuna delle ore in cui la priorità di dispacciamento è risultata determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi.
- 42.3.4 Ai fini di quanto stabilito ai sensi del precedente comma 42.3.3, le ore in cui la priorità di dispacciamento risulta determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi sono quelle in cui il prezzo contenuto nelle offerte di vendita nel mercato del giorno prima relativa alla predetta unità di produzione, ivi incluse le offerte assimilate ai sensi del precedente articolo 19, comma 19.5, è pari al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui è situata l'unità di produzione, di cui al precedente articolo 19, comma 19.3, lettera b).
- 42.3.5 Nel caso in cui l'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore si sia avvalso senza titolo della priorità di dispacciamento, l'Autorità adotterà i provvedimenti sanzionatori di propria competenza.
- 42.3.6 In ogni caso l'esito delle verifiche di cui al presente articolo non determina il venire meno della priorità di dispacciamento riconosciuta nel periodo precedente le verifiche stesse.

PARTE III AGGREGAZIONE DELLE MISURE AI FINI DEL DISPACCIAMENTO

Articolo 43

Responsabile del servizio di aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento

- 43.1 Terna è responsabile del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento e svolge tale servizio avvalendosi dell'opera di terzi.
- 43.2 Per il periodo regolatorio 2004-2007, ai fini dello svolgimento del servizio di aggregazione, Terna si avvale dell'opera delle imprese distributrici, secondo quanto previsto ai successivi articoli 44 e 44.1.
- 43.3 A partire dall'anno 2008, Terna individua con procedure ad evidenza pubblica i soggetti che per suo conto svolgono il servizio di aggregazione.
- 43.4 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, nonché l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante.
- 43.5 Qualora un'impresa distributrice non adempia agli obblighi di comunicazione ed aggregazione di cui all'articolo 44:
- Terna ne dà comunicazione all'Autorità ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
 - l'impresa distributrice inadempiente risponde in solido verso Terna delle obbligazioni sorte in conseguenza nell'erogazione del servizio di dispacciamento.
- 43.6 Al termine del secondo mese successivo a quello di competenza, Terna paga alle imprese distributrici aventi punti di prelievo trattati su base oraria sulla propria rete di distribuzione il corrispettivo a remunerazione dell'attività prestata dalle medesime imprese ai sensi dell'articolo 44.1 pari a:
- Per un numero compreso fra 1 e 50 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 47.1:

$$CAP_D = 400 \text{€mese} + (UdD^{1/2}) * \overline{CAP_{DU}} \text{€mese}$$

- Per un numero compreso fra 51 e 100 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 47.1:

$$CAP_D = 400 \text{€mese} + (UdD^{1/2}) * \overline{CAP_{DU}} \text{€mese} + (PTO_P - 50) * \overline{CAP_{D50}} \text{€mese}$$

- Per un numero superiore a 100 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 47.1:

$$CAP_D = 400 \text{€mese} + (UdD^{1/2}) * \overline{CAP_{DU}} \text{€mese} + 50 * \overline{CAP_{D50}} \text{€mese} + (PTO_P - 100) * \overline{CAP_{D100}} \text{€mese}$$

Dove:

- PTO_P è il numero di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 47.1;
- UdD è il numero di Utenti di Distribuzione dell'impresa Distributrice di cui al comma 5.3;
- $\overline{CAP_{DU}}$ e $\overline{CAP_{D50}}$ e $\overline{CAP_{D100}}$ sono i corrispettivi unitari di cui alla Tabella 6 allegata al presente provvedimento.

Articolo 44

Aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per il periodo regolatorio 2004-2007

- 44.1 Le imprese distributrici comunicano, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di competenza, a Terna le misure delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati nella propria rete.
- 44.2 Terna aggrega le misure delle immissioni di energia elettrica ad esso comunicate dalle imprese distributrici ai sensi del precedente comma 44.1, nonché delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati sulla rete di trasmissione nazionale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
- 44.3 Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo le imprese distributrici possono avvalersi dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze.

Articolo 44.1

Aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per il periodo regolatorio 2004-2007

- 44.1.1 Le imprese distributrici sottese aggregano e comunicano, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di competenza, alle imprese distributrici di riferimento le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
- 44.1.2 Le imprese distributrici di riferimento aggregano e comunicano, entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di competenza, a Terna le misure dei prelievi di energia elettrica ad esse comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi del precedente comma 44.1.1, nonché dei prelievi di energia elettrica relative a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
- 44.1.3 Terna aggrega le misure dei prelievi di energia elettrica ad essa comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del precedente comma 44.1.2, ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
- 44.1.4 Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi 44.1.1 e 44.1.2 le imprese distributrici possono avvalersi dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze.

44.1.5 Le imprese distributrici comunicano, entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di competenza, a ciascun utente del dispacciamento le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un punto di dispacciamento nella titolarità dell'utente medesimo.

Articolo 45

Comunicazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento

Soppresso

Articolo 46

Corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni e dei prelievi

46.1 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento per unità di produzione non rilevanti paga a Terna il corrispettivo per l'aggregazione delle misure in immissione come il prodotto fra il corrispettivo unitario \overline{CAI} di cui alla Tabella 5 allegata al presente provvedimento e il numero di punti di immissione delle unità di produzione non rilevanti nella propria titolarità, ad eccezione di quelli relativi ad unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04.

46.1.1 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'operatore di mercato cedente delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 paga a Terna il corrispettivo per l'aggregazione delle misure in immissione come definito nel precedente comma 46.1 per ogni punto di immissione relativo alle suddette unità di produzione.

46.2 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento per unità di consumo paga a Terna il corrispettivo unitario per l'aggregazione delle misure dei prelievi risultante dalla somma dei valori \overline{CAP}_D e \overline{CAP}_G di cui alla Tabella 6 allegata al presente provvedimento per ogni punto di misura in prelievo trattato su base oraria nella propria titolarità.

46.3 Per gli anni 2006 e 2007 l'Autorità provvederà ad aggiornare annualmente i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure sulla base dei livelli effettivi di qualità di erogazione del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica i fini del dispacciamento tenendo conto delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti.

Articolo 47

Anagrafica dei punti di immissione e di prelievo

47.1 Le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti immissione e dei punti di prelievo corrispondenti localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

47.1.1 Terna, con il coinvolgimento delle imprese distributrici e dei soggetti interessati, coordina la definizione del codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale di cui al comma 47.1, nonché le regole di manutenzione e aggiornamento dello medesimo, affinché le imprese distributrici pervengano alla piena applicazione del suddetto codice entro il 30 giugno 2006.

- 47.2 Terna, sentite le imprese distributrici, definisce il contenuto minimo dei registri di cui al comma 47.1 ai fini del dispacciamento e le condizioni necessarie ad assicurarne l'interoperabilità ai fini di quanto previsto nel presente provvedimento.
- 47.3 Entro il sest'ultimo giorno del mese precedente a quello di competenza le imprese distributrici comunicano a ciascun utente del dispacciamento, ad esclusione dell'Acquirente unico, l'elenco dei punti di prelievo o di immissione nella titolarità di tale utente iscritti nel registro di cui al comma 47.1 ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
- 47.4 Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza le imprese distributrici comunicano a Terna, secondo modalità dalla medesima definite, le informazioni necessarie alla regolazione dei corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento.

PARTE IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 48

Disposizioni relative all'anno 2005

Soppresso

Articolo 48.1

Disposizioni relative all'anno 2006

- 48.1.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2006.
- 48.1.2 Qualora in un periodo rilevante e in una zona si riscontri insufficienza di offerta nel mercato del giorno prima, Terna può intervenire nel mercato del giorno prima, con l'obiettivo di ripristinare una condizione di sufficienza di offerta formulando offerte di vendita a prezzo zero.
- 48.1.3 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico di Terna risulti superiore di almeno il 5% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri sufficienza di offerta, Terna può formulare un'offerta di acquisto in misura tale da riportare il rapporto tra la previsione di carico di Terna e la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima ad un valore pari a 1,05.
- 48.1.4 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico di Terna risulti inferiore di almeno il 5% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri una sufficienza di offerta nel mercato del giorno prima per la medesima zona, Terna può formulare un'offerta di vendita in misura tale da riportare il rapporto tra la previsione di carico di Terna e la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima ad un valore pari a 0,95.
- 48.1.5 Terna in situazioni eccezionali di criticità del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della sicurezza del medesimo sistema, può intervenire nel mercato del giorno prima in

misura difforme da quanto previsto ai commi, 48.1.3 e 48.1.4, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità.

- 48.1.6 I proventi e gli oneri connessi alle offerte di acquisto e alle offerte di vendita presentate da Terna ai sensi dei commi 48.1.3 e 48.1.4 concorrono alla determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 36.
- 48.1.7 Per le unità di produzione termoelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, è pari in ciascun mese al valor medio della fascia di tolleranza determinata da Terna ai fini del controllo delle offerte presentate nel sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica di cui al Titolo II dell'Allegato A della deliberazione n. 67/03.
- 48.1.8 Per le unità di produzione idroelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, è pari a zero.
- 48.1.9 Per le unità di pompaggio, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, è pari in ciascun mese al prodotto tra:
- a) prezzo medio di valorizzazione nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica utilizzata dall'unità ai fini del pompaggio; e
 - b) un fattore correttivo pari al rapporto tra l'energia elettrica utilizzata dall'unità nel mese ai fini del pompaggio e l'energia elettrica prodotta dall'unità nel medesimo mese.

Articolo 49

Obblighi informativi connessi alla partecipazione di Terna al mercato dell'energia

- 49.1 Terna pubblica il giorno successivo a quello di competenza le quantità di energia elettrica acquistate e le quantità di energia elettrica vendute in ciascun periodo rilevante nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.
- 49.2 Terna pubblica il mese successivo a quello di competenza il costo sostenuto per acquistare l'energia elettrica, nonché i ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.

Articolo 50

Determinazione dei corrispettivi sostitutivi

- 50.1 Entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, Terna trasmette all'Autorità elementi propedeutici e sufficienti alla definizione dei corrispettivi sostitutivi all'approvvigionamento delle risorse di cui all'Articolo 23.
- 50.2 Entro trenta (30) giorni dalla ricezione degli elementi di cui al precedente comma 50.1 l'Autorità determina i corrispettivi sostitutivi all'approvvigionamento delle risorse di cui all'Articolo 23.

Articolo 51

Determinazione del corrispettivo per l'aggregazione delle misure

Soppresso.

Articolo 52

Remunerazione dell'attività di aggregazione prestata dalle imprese distributrici nel periodo regolatorio 2004-2007

Soppresso.

Articolo 52.1

Partecipazione al mercato dell'energia delle unità di produzione non rilevanti

Soppresso

Articolo 52.2

Piattaforma per la variazione dei programmi preliminari di prelievo

52.2.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2006.

52.2.2 Gli operatori di mercato non possono presentare offerte nel mercato di aggiustamento riferite a punti di dispacciamento per unità di consumo.

52.2.3 Il Gestore del mercato elettrico mette a disposizione degli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unità di consumo una piattaforma per la comunicazione di scambi bilaterali di energia elettrica tra unità di consumo, ai fini della variazione dei programmi preliminari cumulati di prelievo. La comunicazione di tali scambi può avvenire entro i termini stabiliti dal Gestore del mercato elettrico. La variazione dei programmi può avvenire esclusivamente in seguito ad uno scambio bilaterale della stessa quantità di energia elettrica tra unità di consumo appartenenti alla stessa zona geografica.

52.2.4 Gli operatori di mercato comunicano uno scambio bilaterale di energia elettrica tra unità di consumo appartenenti alla stessa zona, presentando sulla piattaforma, rispettivamente, un'offerta di vendita virtuale a prezzo zero ed un'offerta di acquisto virtuale senza indicazione di prezzo, le quali abbiano ad oggetto la stessa quantità di energia elettrica, pena la non validità dello scambio.

52.2.5 Gli operatori che comunicano uno scambio bilaterale di energia elettrica devono indicare nelle rispettive offerte lo stesso codice alfanumerico, pena la non validità dello scambio.

52.2.6 La comunicazione di uno scambio bilaterale di energia non determina alcuna partita economica tra l'operatore ed il Gestore del mercato elettrico.

52.2.7 Alla chiusura del termine per la comunicazione degli scambi bilaterali di energia, il Gestore del mercato elettrico determina per ciascuna unità di consumo il rispettivo programma finale di prelievo, dato dalla somma tra il programma preliminare cumulato di prelievo e le variazioni comunicate ai sensi del presente articolo. Il programma finale di ciascuna unità di consumo, valido ai fini del calcolo degli sbilanciamenti, viene comunicato dal Gestore del mercato elettrico ai relativi utenti del dispacciamento e a Terna.

Articolo 52.3

Quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento per l'anno 2006

- 52.3.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2006.
- 52.3.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti, i corrispettivi di cui al precedente Articolo 32 si applicano esclusivamente alla quota dello sbilanciamento effettivo che eccede il 7% del programma vincolante modificato di prelievo relativo al punto di dispacciamento. Per la restante quota si applica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'Articolo 19, comma 19.3, lettera b).
- 52.3.3 Terna determina l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, nonché i corrispettivi di dispacciamento di cui all'Articolo 29, entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.
- 52.3.4 L'utente del dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico e gli operatori di mercato pagano o ricevono i corrispettivi di cui all'Articolo 29, il corrispettivo di cui all'articolo 23.2 ed il corrispettivo di cui all'Articolo 46, entro i medesimi termini previsti dalla Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico.
- 52.3.5 Terna calcola i corrispettivi di cui agli articoli da 30.1 a 37.3 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.
- 52.3.6 Terna paga il corrispettivo di cui al comma 43.6 entro il giorno trenta (30) del terzo mese successivo a quello di competenza.

Articolo 52.4

Disposizioni transitorie in materia di garanzie

Soppresso

Articolo 52.5

Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico

- 52.5.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 52.5.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.
- 52.5.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico sono fissati come indicato nella tabella 3 allegata al presente provvedimento.

Articolo 52.6

Corrispettivo a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001

- 52.6.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 52.6.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.
- 52.6.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001 sono fissati come indicato nella tabella 4 allegata al presente provvedimento.

Articolo 53

Disposizioni finali

- 53.1 La suddivisione della rete rilevante in zone per i primi tre anni dall'entrata in operatività del dispacciamento di merito economico risulta dall'approvazione dall'Autorità con la deliberazione n. 47/04.
- 53.2 La suddivisione della rete rilevante in zone definita ai sensi del comma 53.2 e approvata dall'Autorità ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione e ha durata sino alla fine dei tre anni dall'entrata in operatività del dispacciamento di merito economico.
- 53.3 Le condizioni di dispacciamento applicate su porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua, sono oggetto di successivo provvedimento dell'Autorità. Sino all'adozione di detto provvedimento si applicano le vigenti modalità.
- 53.4 *Soppresso.*
- 53.5 *Soppresso.*
- 53.6 Terna tiene separata evidenza contabile degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente provvedimento.
- 53.7 *Soppresso*

Tabella 1

Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti (art. 37.2)	F1	F2	F3	F4
Centesimi di €KWh	0,04000000	0,04000000	0,04000000	0,04000000

Tabella 2

Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva (art. 37.3)	
Centesimi di €KWh	0,03727082

Tabella 3

Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico (art. 52.5)	
Centesimi di €KWh	0,11181246

Tabella 4

Corrispettivo a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001 (art. 52.6)	F1	F2	F3	F4
Centesimi di €KWh	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

Tabella 5

CAI	11,0 €/mese
------------	--------------------

Tabella 6

\overline{CAP}_{DU}	20 €/mese
\overline{CAP}_{D50}	6,3 €/mese
\overline{CAP}_{D100}	5,7 €/mese
\overline{CAP}_D	5,72 €/mese
\overline{CAP}_G	0,79 €/mese

Tabella 7

Corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi (articolo 37)	F1	F2	F3	F4
centesimi di €/kWh	0,00931771	0,00931771	0,00931771	0,00931771